SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mexil Cop». *(12A03071)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Armetil Flow». *(12A03072)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Drum SC». *(12A03073)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «U 46 Ultra». *(12A03074)*

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ranman Top». *(12A03075)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2012.

Nomina del Comitato dei Garanti di cui agli articoli 8, comma 2, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011, nn. 3973 e 3974.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile" convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2011 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010 recante "Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile" registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. n. 20, fog. n. 317;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 n. di rep. 113 concernente "Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2011 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 4 novembre 2011 nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti gli articoli 8, comma 2, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011 numeri 3973 e 3974, che autorizzano il Dipartimento della protezione civile a ricevere risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di SMS – short message service – dalle reti di telefonia mobile e chiamate voci da reti di telefonia fissa;

Visto l'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2011, n. 3985, il quale prevede che le risorse derivanti dalla raccolta fondi privati di cui alle Ordinanze numeri 3973 e 3974 del 5 novembre 2011 siano ripartite anche con riferimento agli eventi calamitosi occorsi nel territorio della Regione Liguria nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011;

Considerato che gli articoli 8, comma 2, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011 numeri 3973 e 3974 prevedono, al fine di garantire un'efficace supervisione sull'uso delle risorse raccolte ai sensi delle citate ordinanze, l'istituzione di un comitato di garanti composto da tre membri, individuati dalle Regioni Liguria, Toscana e dal Dipartimento della protezione civile;

Viste le designazioni del Presidente della Regione Toscana e del Presidente della Regione Liguria;

Visto l'appunto del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato dei Garanti, istituito ai sensi degli articoli 8, comma 2, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011 numeri 3973 e 3974, è così composto:

Prof. Paolo Germani - Presidente

Dott. Carlo Petrini

Sig. Giorgio Panariello

2. Il Comitato definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, al fine di garantire il più efficace e tempestivo conseguimento dei compiti attribuiti.

3. L'incarico di componente del Comitato è svolto a titolo gratuito.

4. La segreteria del Comitato è assicurata dal Dipartimento delle protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

12A03239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Beura Cardezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Beura Cardezza (Verbano-Cusio-Ossola) ed il sindaco nella persona del sig. Aldo Stefano Brocca;

Vista la delibera n. 2 del 18 gennaio 2012 con la quale il consiglio comunale di Beura Cardezza ha preso atto dello stato di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Beura Cardezza (Verbano-Cusio-Ossola) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Beura Cardezza (Verbano-Cusio-Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Aldo Stefano Brocca.

In data 30 gennaio 2012, la prefettura di Verbano-Cusio-Ossola ha trasmesso la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2012, con la quale il consiglio comunale di Beura Cardezza, sulla base della certificazione prodotta dallo stesso sindaco, ha preso atto della causa di impedimento permanente del medesimo allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Beura Cardezza (Verbano-Cusio-Ossola).

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Saluggia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Saluggia (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 gennaio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saluggia (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Savastano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Saluggia (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Pasteris.

Il citato amministratore, in data 10 gennaio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto Io scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saluggia (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mariano Savastano.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Longiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Longiano (Forlì-Cesena);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 gennaio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Longiano (Forlì-Cesena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Darco Pellos è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Longiano (Forlì-Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Sandro Pascucci.

Il citato amministratore, in data 10 gennaio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Forlì-Cesena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di

Longiano (Forlì-Cesena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Darco Pellos.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ello (Lecco);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ello (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Laura Maria Motolese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ello (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 febbraio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ello (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Laura Maria Motolese.

Roma, 23 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Isca sullo Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 marzo 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isca sullo Ionio (Catanzaro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Eugenio Pitaro;

Visto il proprio decreto, in data 27 luglio 2011, con il quale la dottoressa Teresa Guerrieri è stata nominata commissario straordinario per la gestione del comune suddetto in sostituzione del dottor Eugenio Pitaro;

Considerato che la dottoressa Teresa Guerrieri ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi personali e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dottor Ferdinando Trombadore è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) in sostituzione della dottoressa Teresa Guerrieri, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 25 marzo 2011, il consiglio comunale di Isca sullo Ionio (Catanzaro) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Eugenio Pitaro.

Con successivo decreto in data 27 luglio 2011, il dottor Eugenio Pitaro, per sopravvenute esigenze di servizio, è stato sostituito dalla dottoressa Teresa Guerrieri, quale commissario straordinario per la gestione del comune suddetto.

Considerato che il suddetto funzionario ha rassegnato le dimissioni dalla carica, per motivi personali, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro), della dottoressa Teresa Guerrieri con il dottor Ferdinando Trombadore.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02856

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2012.

Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'anno accademico 2011-2012. (Decreto n. 31).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121 e, in particolare, l'art.1, comma 5;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

Visto il Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" di cui al decreto 10 settembre 2010, n.249 e, in particolare gli articoli 3, comma 2 , lettera *b)* e 5, commi 1 e 2;

Visto l'art.15 del richiamato D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e, in particolare il comma 4;

Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 di attuazione al predetto D.M. n. 249/2010;

Vista la rilevazione sul fabbisogno di personale docente nelle scuole secondarie di I e di II grado per ciascuna classe di abilitazione, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al numero di pensionamenti previsti, effettuata dalla Direzione generale per il personale scolastico, pari a complessivi 4.626 posti per il TFA per la scuola secondaria di primo grado e 5.659 posti per il TFA per la scuola secondaria di secondo grado;

Vista la nota in data 5 agosto 2011 n. 81 della Direzione generale, lo studente e il diritto allo studio, con cui sono state fornire indicazioni alle Università in ordine alle modalità e termini per formulare le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di TFA relativi a ciascuna classe di abilitazione, rispettivamente per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, previa acquisizione del parere favorevole del rispettivo Comitato regionale di coordinamento integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale;

Vista la nota della Direzione generale, lo studente e il diritto allo studio, del 12 settembre 2011 n. 241 con cui gli Atenei sono stati invitati ad indicare per ciascuna classe di abilitazione la propria offerta formativa in rapporto alle capacità ricettive in termini di disponibilità di studenti iscrivibili ai corsi di TFA;

Vista l'offerta formativa proposta da ciascun Ateneo rispettivamente pari a complessivi 7.239 posti per il TFA per la scuola secondaria di I grado e 19.125 posti il TFA per la scuola secondaria di II grado;

Considerato che relativamente al TFA per la scuola secondaria di I e di II grado la predetta offerta risulta complessivamente superiore al citato fabbisogno e concentrata su alcune classi di concorso e carente per altre;

Considerato di dover tener conto della dimensione delle classi, della loro articolazione adeguata alla organizzazione e alla fruibilità dei corsi di TFA;

Ritenuto di correlare le proposte di TFA per la scuola secondaria di I e di II grado presentate dagli Atenei con il fabbisogno del sistema istruzione ai sensi di quanto sopra riportato;

Ritenuto, sulla base della compiuta istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2011-2012 la programmazione a livello nazionale del Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Visti i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del DM n. 249/10;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2011/2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado sono pari a complessivi 4.275 posti, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per l'anno accademico 2011/2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado sono pari a complessivi 15.792, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro: PROFUMO

TABELLA *A*

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
ABRUZZO	CHIETI-PESCARA	30	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A345-A445	LINGUE STRANIERE
	L'AQUILA	25	A033	TECNOLOGIA
		10	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		40	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
BASILICATA	della BASILICATA	25	A033	TECNOLOGIA
		20	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		15	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CALABRIA	della CALABRIA	40	A033	TECNOLOGIA
		80	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		30	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		40	A245-A345	LINGUE STRANIERE
CAMPANIA	NAPOLI "Federico II"	40	A033	TECNOLOGIA
		150	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		110	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	Seconda Univ. NAPOLI	70	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	"Parthenope" di NAPOLI	15	A030	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
	"L'Orientale" di NAPOLI	50	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	100	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		10	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	FERRARA	18	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	MODENA e REGGIO EMILIA	35	A033	TECNOLOGIA
		25	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		15	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	PARMA	35	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		10	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		10	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	25	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	UDINE	20	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
LAZIO	CASSINO	30	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		10	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	ROMA "Foro Italico"	15	A030	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
LAZIO	ROMA "La Sapienza"	50	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		40	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		15	A345-A445	LINGUE STRANIERE
	ROMA "Tor Vergata"	50	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		30	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	ROMA TRE	100	A033	TECNOLOGIA
		50	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		30	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		15	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	Roma "S. PIO V"	25	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	Roma "Maria SS.Assunta"-LUMSA	25	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	della TUSCIA	30	A033	TECNOLOGIA
		30	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		15	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		10	A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
LIGURIA	GENOVA	40	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A245-A345-A445	LINGUE STRANIERE
LOMBARDIA	BERGAMO	60	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		30	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	MILANO	15	A030	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
		90	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		40	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		30	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	MILANO-BICOCCA	30	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	Politecnico di MILANO	40	A033	TECNOLOGIA
	Cattolica "Sacro Cuore"	46	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	PAVIA	30	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LOMBARDIA		15	A245-A345-A445	LINGUE STRANIERE
MARCHE	CAMERINO	20	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	MACERATA	75	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		15	A245-A345-A445	LINGUE STRANIERE

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
MARCHE	URBINO "Carlo BO"	15	A030	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
		75	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		15	A245-A345	LINGUE STRANIERE
MOLISE	del MOLISE	30	A033	TECNOLOGIA
		30	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PIEMONTE	TORINO	45	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		40	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	Politecnico di TORINO	20	A033	TECNOLOGIA
PUGLIA	BARI	100	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		35	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		50	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	FOGGIA	100	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	del SALENTO	80	A033	TECNOLOGIA
		100	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		35	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		30	A245-A345	LINGUE STRANIERE
SARDEGNA	CAGLIARI	15	A033	TECNOLOGIA
		80	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	SASSARI	15	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		10	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SICILIA	CATANIA	15	A033	TECNOLOGIA
		40	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		40	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		30	A245-A345	LINGUE STRANIERE
	MESSINA	15	A030	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
		30	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		40	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A245-A345	LINGUE STRANIERE
	PALERMO	20	A033	TECNOLOGIA
SICILIA	PALERMO	30	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A245-A345	LINGUE STRANIERE

Regione	**Università**	**Posti programmati**	**Codice Classe**	**Classe di Abilitazione**
TOSCANA	FIRENZE	100	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	PISA	40	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
	SIENA	50	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TRENTINO ALTO-ADIGE	TRENTO	23	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		25	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		18	A345-A545	LINGUE STRANIERE
UMBRIA	PERUGIA	30	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		20	A245-A345	LINGUE STRANIERE
VENETO	PADOVA	50	A033	TECNOLOGIA
		40	A043	ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
		50	A059	MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	VERONA	25	A245-A345-A445-A545	LINGUE STRANIERE
TOTALE		**4.275**		

TABELLA *B*

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
ABRUZZO	CHIETI-PESCARA	20	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		15	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		15	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		30	A037	FILOSOFIA E STORIA
		30	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		40	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		25	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		15	A061	STORIA DELL'ARTE
		25	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		25	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		25	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		25	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
		25	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
	L'AQUILA	20	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		15	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		25	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		10	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		25	A034	ELETTRONICA
		25	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		10	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A042	INFORMATICA
		20	A049	MATEMATICA E FISICA
		10	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		10	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		10	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		20	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		15	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
BASILICATA	della BASILICATA	15	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		15	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A042	INFORMATICA
		15	A049	MATEMATICA E FISICA
		15	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		15	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		15	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
		10	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
CALABRIA	della CALABRIA	30	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		70	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		70	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		30	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		30	A037	FILOSOFIA E STORIA
		30	A038	FISICA
		30	A042	INFORMATICA
		30	A047	MATEMATICA
		30	A048	MATEMATICA APPLICATA
		30	A049	MATEMATICA E FISICA

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
CALABRIA	della CALABRIA	60	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		40	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		25	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		30	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		30	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		30	A061	STORIA DELL'ARTE
		30	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		30	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
	CATANZARO	30	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
CAMPANIA	NAPOLI "Federico II"	10	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		10	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		25	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		80	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		10	A034	ELETTRONICA
		20	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		40	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		25	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A038	FISICA
		10	A039	GEOGRAFIA
		25	A042	INFORMATICA
		60	A047	MATEMATICA
		10	A048	MATEMATICA APPLICATA
		100	A049	MATEMATICA E FISICA
		80	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		125	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		50	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		80	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		20	A061	STORIA DELL'ARTE
		15	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		10	A072	TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
	"Parthenope" di NAPOLI	30	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
	"L'Orientale" di NAPOLI	15	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		60	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		15	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	20	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		35	A037	FILOSOFIA E STORIA
		15	A038	FISICA
		10	A039	GEOGRAFIA
		15	A042	INFORMATICA
		30	A047	MATEMATICA
		15	A048	MATEMATICA APPLICATA
		25	A049	MATEMATICA E FISICA
		80	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		100	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		35	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	20	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		15	A061	STORIA DELL'ARTE
		15	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		25	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		15	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
	FERRARA	20	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		15	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		15	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A042	INFORMATICA
		12	A049	MATEMATICA E FISICA
		18	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		18	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		15	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		20	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
	MODENA e REGGIO EMILIA	20	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		15	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		20	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		15	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		15	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		25	A037	FILOSOFIA E STORIA
		13	A049	MATEMATICA E FISICA
		25	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		25	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		10	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		25	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		25	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		25	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		25	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
	PARMA	10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		25	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A047	MATEMATICA

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
EMILIA ROMAGNA	PARMA	15	A049	MATEMATICA E FISICA
		35	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		20	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		10	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		10	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A039	GEOGRAFIA
		15	A049	MATEMATICA E FISICA
		15	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		15	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		10	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		15	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
	UDINE	10	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		10	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		10	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		15	A038	FISICA
		10	A042	INFORMATICA
		15	A047	MATEMATICA
		5	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		5	A072	TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
		5	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		8	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	5	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		5	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
		3	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
		3	-	Altra lingua straniera: SLOVENO
LAZIO	CASSINO	20	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		20	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A039	GEOGRAFIA
		30	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		30	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		30	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		30	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		30	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
		15	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
	EUROPEA di ROMA	25	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		20	A037	FILOSOFIA E STORIA
		30	A048	MATEMATICA APPLICATA
	ROMA "Foro Italico"	30	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
	ROMA "La Sapienza"	10	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		40	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A038	FISICA
		20	A039	GEOGRAFIA
		15	A042	INFORMATICA
		10	A047	MATEMATICA
		10	A048	MATEMATICA APPLICATA
		30	A049	MATEMATICA E FISICA
		50	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		50	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		50	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		15	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		10	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		50	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		50	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
		15	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
		40	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (CINESE)
		40	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (ARABO)
	ROMA "Tor Vergata"	30	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		20	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		30	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		40	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A038	FISICA
		20	A039	GEOGRAFIA
		15	A042	INFORMATICA
		50	A047	MATEMATICA

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
LAZIO	ROMA "Tor Vergata"	50	A048	MATEMATICA APPLICATA
		50	A049	MATEMATICA E FISICA
		50	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		50	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		50	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		50	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		30	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		50	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
		10	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
	ROMA TRE	55	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		40	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		40	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		40	A034	ELETTRONICA
		40	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		50	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		60	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A038	FISICA
		20	A042	INFORMATICA
		10	A047	MATEMATICA
		30	A049	MATEMATICA E FISICA
		30	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		30	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		25	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		30	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		40	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		40	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
	Roma "S. PIO V"	50	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		50	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
		10	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
		10	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (CINESE)
		10	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (ARABO)
	Roma "Maria SS.Assunta"-LUMSA	20	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		20	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		20	A037	FILOSOFIA E STORIA
		25	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		25	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		25	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		25	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		25	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
	della TUSCIA	30	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		30	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		30	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
LAZIO	della TUSCIA	25	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
		20	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		30	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
LIGURIA	GENOVA	12	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A042	INFORMATICA
		15	A047	MATEMATICA
		15	A049	MATEMATICA E FISICA
		25	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		20	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		10	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		10	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		25	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		5	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		5	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
LOMBARDIA	BERGAMO	30	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		10	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		30	A034	ELETTRONICA
		30	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		60	A047	MATEMATICA
		60	A048	MATEMATICA APPLICATA
		60	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		60	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		15	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		30	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		80	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		15	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
	MILANO	15	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		25	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		30	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		60	A037	FILOSOFIA E STORIA
		15	A038	FISICA
		20	A039	GEOGRAFIA
		10	A042	INFORMATICA
		40	A047	MATEMATICA
		50	A049	MATEMATICA E FISICA
		90	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		90	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		40	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		15	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		20	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
		20	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		15	A061	STORIA DELL'ARTE
		30	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
LOMBARDIA	MILANO	80	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		15	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
	MILANO-BICOCCA	30	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		40	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A042	INFORMATICA
		65	A047	MATEMATICA
		80	A049	MATEMATICA E FISICA
	Politecnico di MILANO	15	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		30	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		20	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		10	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		15	A072	TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
	Cattolica del Sacro Cuore	10	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		20	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		45	A037	FILOSOFIA E STORIA
		20	A038	FISICA
		50	A047	MATEMATICA
		30	A048	MATEMATICA APPLICATA
		50	A049	MATEMATICA E FISICA
		50	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		46	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		30	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		20	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		40	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
		5	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
	PAVIA	10	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		10	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		30	A037	FILOSOFIA E STORIA
		50	A049	MATEMATICA E FISICA
		20	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		30	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		20	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		40	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		20	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		20	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		20	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
MARCHE	CAMERINO	15	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		10	A038	FISICA
		10	A047	MATEMATICA
		15	A049	MATEMATICA E FISICA
		15	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
	MACERATA	40	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		25	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A039	GEOGRAFIA

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
MARCHE	MACERATA	50	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		20	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		20	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		50	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		50	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
	URBINO "Carlo BO"	40	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		25	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		30	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A039	GEOGRAFIA
		50	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		20	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		20	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		50	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		50	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
MOLISE	del MOLISE	15	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		10	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		15	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		20	A047	MATEMATICA
		30	A049	MATEMATICA E FISICA
		40	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		20	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		20	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		10	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		20	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		15	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
PIEMONTE	TORINO	10	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		15	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		20	A038	FISICA
		30	A047	MATEMATICA
		30	A049	MATEMATICA E FISICA
		30	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		30	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		15	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		15	A061	STORIA DELL'ARTE
		20	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		30	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		15	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
	Politecnico di TORINO	15	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		10	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		10	A042	INFORMATICA
PUGLIA	BARI	25	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
PUGLIA	BARI	30	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		20	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		40	A037	FILOSOFIA E STORIA
		25	A038	FISICA
		20	A042	INFORMATICA
		30	A047	MATEMATICA
		30	A048	MATEMATICA APPLICATA
		60	A049	MATEMATICA E FISICA
		70	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		70	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		30	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		15	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
		20	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		15	A061	STORIA DELL'ARTE
		40	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		60	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		20	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		20	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
	Politecnico di BARI	15	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		30	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		30	A034	ELETTRONICA
		30	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		20	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		10	A072	TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
	FOGGIA	20	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		20	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		25	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		15	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A039	GEOGRAFIA
		30	A048	MATEMATICA APPLICATA
		70	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		70	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		30	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		15	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
	del SALENTO	20	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		30	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		20	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		30	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		15	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		40	A037	FILOSOFIA E STORIA
		15	A042	INFORMATICA
		30	A047	MATEMATICA
		30	A048	MATEMATICA APPLICATA
		60	A049	MATEMATICA E FISICA
		70	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		70	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		30	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
PUGLIA	del SALENTO	15	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		40	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		60	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		30	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		30	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
SARDEGNA	CAGLIARI	15	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		15	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		20	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		15	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		15	A034	ELETTRONICA
		15	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		15	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		40	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A042	INFORMATICA
		30	A049	MATEMATICA E FISICA
		80	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		80	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		50	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		10	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		20	A061	STORIA DELL'ARTE
		10	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		10	A072	TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
	SASSARI	5	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		5	A037	FILOSOFIA E STORIA
		15	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		12	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		7	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
SICILIA	CATANIA	20	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		15	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		25	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		20	A034	ELETTRONICA
		15	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		20	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		40	A037	FILOSOFIA E STORIA
		15	A038	FISICA
		10	A039	GEOGRAFIA
		10	A042	INFORMATICA
		30	A047	MATEMATICA
		20	A048	MATEMATICA APPLICATA
		30	A049	MATEMATICA E FISICA
		40	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		40	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		40	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		15	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		10	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
SICILIA	CATANIA	30	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		10	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		15	A072	TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
		40	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		40	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
	ENNA "Kore"	10	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		30	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		20	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		10	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		20	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		20	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		20	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		20	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (CINESE)
		20	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (ARABO)
	MESSINA	20	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		30	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		20	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		20	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		30	A037	FILOSOFIA E STORIA
		15	A038	FISICA
		20	A039	GEOGRAFIA
		15	A042	INFORMATICA
		25	A047	MATEMATICA
		25	A048	MATEMATICA APPLICATA
		25	A049	MATEMATICA E FISICA
		30	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		30	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		30	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		15	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		30	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		30	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
	PALERMO	20	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		15	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		10	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		20	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		20	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		25	A037	FILOSOFIA E STORIA
		15	A038	FISICA
		10	A039	GEOGRAFIA
		25	A047	MATEMATICA
		20	A048	MATEMATICA APPLICATA
		25	A049	MATEMATICA E FISICA

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
SICILIA	PALERMO	30	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		30	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		30	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		10	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
		15	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		30	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		30	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
TOSCANA	FIRENZE	20	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		25	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		25	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A039	GEOGRAFIA
		15	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		45	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		20	A061	STORIA DELL'ARTE
		15	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
	PISA	40	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		18	A038	FISICA
		20	A042	INFORMATICA
		40	A047	MATEMATICA
		10	A048	MATEMATICA APPLICATA
		50	A049	MATEMATICA E FISICA
		85	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		25	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		25	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		50	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		30	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		5	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
	SIENA	30	A037	FILOSOFIA E STORIA
		90	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
	Stranieri di SIENA	25	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (CINESE)
		25	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (ARABO)
		5	-	Altra lingua straniera: Lingua e civiltà straniera (GIAPPONESE)
TRENTINO ALTO-ADIGE	TRENTO	10	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		3	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		3	A037	FILOSOFIA E STORIA
		3	A038	FISICA
		5	A047	MATEMATICA
		5	A049	MATEMATICA E FISICA
		15	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		10	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		3	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		5	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		15	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		10	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
UMBRIA	PERUGIA	15	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		15	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		10	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		30	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		15	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		10	A037	FILOSOFIA E STORIA
		10	A038	FISICA
		10	A039	GEOGRAFIA
		10	A042	INFORMATICA
		20	A048	MATEMATICA APPLICATA
		30	A049	MATEMATICA E FISICA
		20	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		10	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		10	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
		15	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		15	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
		10	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		10	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		20	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
VENETO	PADOVA	15	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
		15	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
		40	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
		15	A034	ELETTRONICA
		15	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
		10	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
		15	A038	FISICA
		20	A039	GEOGRAFIA
		15	A047	MATEMATICA
		15	A049	MATEMATICA E FISICA
		20	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
		10	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
		10	A058	SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
		10	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
		15	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
		15	A072	TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
	VENEZIA "Ca' Foscari"	15	A037	FILOSOFIA E STORIA
		15	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
		10	A061	STORIA DELL'ARTE
		40	A246	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
		40	A346	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
		40	A446	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
		30	A546	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
		20	A646	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO)
		20	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (CINESE)
		20	-	LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (ARABO)
		15	-	Altra lingua straniera: Neogreco
	VERONA	15	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
		15	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
		15	A029	EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
		10	A042	INFORMATICA

Regione	Università	Posti programmati	Codice Classe	Classe di Abilitazione
VENETO	VERONA	15	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
TOTALE		**15.792**		

12A03263

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Eleonora», in Macomer.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente. al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Eleonora» di Macomer (Nuoro) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Eleonora» in comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02697

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Funte Fria», in Macomer.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Funte Fria" di Macomer (Nuoro) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "FUNTE FRIA" in comune di Macomer (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02698

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Isola Antica», in Macomer.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Isola Antica" di Macomer (Nuoro) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "ISOLA ANTICA" in comune di Macomer (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02699

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Florescu Andra, coniugata Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popa Andra, nata a Pascani (Romania) il giorno 3 ottobre 1976, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificata nivel III, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Florescu Andra;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Popa;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di governo rumena - Ministero della sanità della Romania - in data 18 aprile 2011, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificata nivel III, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2002 dalla sig.ra Florescu Andra, nata a Pascani (Romania) il giorno 3 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Florescu Andra, coniugata Popa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A02702

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghinoiu Grigorina Victoria, coniugata Rata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rata Grigorina Victoria, nata a Galati (Romania) il giorno 30 ottobre 1976 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Galati nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Ghnoiu Grigorina Victoria;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Rata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Galati nell'anno 1999 dalla sig.ra Ghinoiu Grigorina Victoria, nata a Galati (Romania) il 30 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ghinoiu Grigorina Victoria, coniugata Rata, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A02703

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaconu Carmen Mihaela, coniugata Romanescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle basi dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Diaconu Carmen Mihaela nata a Focsani (Romania) il giorno 5 novembre 1968, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Vasile Alecsandri» di Focsani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Romanescu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18 luglio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termi-

ne una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Vasile Alecsandri» di Focsani nell'anno 2010, dalla sig.ra Diaconu Carmen Mihaela, nata a Focsani (Romania) il 5 novembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Diaconu Carmen Mihaela, coniugata Romanescu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02704

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2012.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato prof. Claudio De Vincenti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire al prof. Claudio De Vincenti deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Claudio De Vincenti è delegata la trattazione degli affari di competenza del

Dipartimento dell'energia. È inoltre delegata la trattazione delle iniziative in materia di liberalizzazioni e semplificazioni, nonché le iniziative, le attività ed i rapporti istituzionali e con le parti sociali inerenti le situazioni di crisi industriali.

2. Restano ferme le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le funzioni che siano attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Claudio De Vincenti sono altresì delegate, nell'ambito dell'area di competenza di cui all'articolo 1, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario di Stato prof. Claudio De Vincenti è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato prof. Claudio De Vincenti, la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle di cui all'articolo 1, il Sottosegretario di Stato prof. Claudio De Vincenti, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Art. 4.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra i Dipartimenti, le Direzioni Generali ed i Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni delegate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per il visto.

Roma, 14 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 98

12A03266

DECRETO 14 febbraio 2012.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato prof. Massimo Vari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il prof. Massimo Vari è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire al prof. Massimo Vari deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Massimo Vari è delegata la trattazione degli affari che, ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento per le comunicazioni relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni. Restano ferme le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Massimo Vari, in particolare, sono delegate, nell'ambito dell'area di competenza di cui all'articolo 1, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario di Stato prof. Massimo Vari è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato prof. Massimo Vari la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle di cui all'articolo 1, il Sottosegretario di Stato prof. Massimo Vari, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra i Dipartimenti, le Direzioni Generali ed i Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni delegate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per il visto.

Roma, 14 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 99

12A03270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 marzo 2012.

Rettifica della determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010 relativa all'autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale e rettifica della determinazione V&A n. 1352 del 1° dicembre 2011 relativa all'autorizzazione degli stampati standard dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale. (Determinazione n. 288/2012).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i;

Vista la determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 4 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2011 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale;

Vista la determinazione V&A n. 1352 del 1° dicembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011, Suppl. Ord. n. 279 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica delle determinazioni succitate;

Determina:

Art. 1.

Rettifica determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale *n. 2 del 4 gennaio 2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale.*

1. L'allegato n. 1 della determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010 è rettificato come di seguito riportato.

a) la denominazione delle confezioni del medicinale CALCIO CLORURO GALENICA SENESE (AIC 029830) è rettificata come di seguito specificato.

027 1 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione – 1 fiala da 10 ml;

041 1 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione – 5 fiale da 10 ml;

078 1 g/10 ml concentrato per soluzione per infusione – 10 fiale da 10 ml;

015 0,5 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione – 1 fiala da 10 ml;

039 0,5 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione – 5 fiale da 10 ml;

054 0,5 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione – 10 fiale da 10 ml.

Art. 2.

Rettifica determinazione V&A n. 1352 del 1° dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 301 del 28 dicembre 2011, Suppl. Ord. n. 279 – Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale.*

1. L'allegato n. 1 della determinazione V&A n. 1352 del 1° dicembre 2011 è rettificato come di seguito riportato.

a) È rettificato il regime di fornitura dei medicinali come di seguito specificato.

CALCIO GLUCONATO

n. AIC	nome medicinale	confezioni	Regime fornitura
029832	Calcio gluconato Galenica Senese	021, 045, 019, 033	Rettificato da **OSP** a **RR**
030788	Calcio gluconato Monico	018, 020	
030658	Calcio gluconato S.A.L.F.	013, 037	

GLICEROLO – GLICEROLO, CAMOMILLA E MALVA
Il regime di fornitura dei medicinali contenenti Glicerolo e Glicerolo, camomilla, malva è rettificato da **SOP** a **OTC**.

GLUCOSIO
Il regime di fornitura delle confezioni contenenti più di una unità (fiale, flaconcini, sacche) è rettificato da **RR** a **OSP**.

ISOPRENALINA CLORIDRATO

n. AIC	nome medicinale	confezioni	Regime fornitura
029855	Isoprenalina cloridrato Galenica Senese	018, 020	Rettificato da **OSP** a **RR**
030674	Isoprenalina cloridrato S.A.L.F.	016	
030794	Isoprenalina cloridrato Monico	010	

MAGNESIO SOLFATO

n. AIC	nome medicinale	confezioni	Regime fornitura
030797	Magnesio solfato Monico	017, 029, 031, 043	Rettificato da **OSP** a **RR**
029857	Magnesio solfato Galenica Senese	012, 024, 036	
030676	Magnesio solfato S.A.L.F.	011, 035, 050	

METADONE CLORIDRATO

n. AIC	nome medicinale	confezioni	Regime fornitura
029927	Metadone cloridrato Afom	011, 023, 035, 074, 086, 098, 100, 112, 124, 136, 148, 249	Rettificato da **RMR (TAB II-A)** a **OSP**
029610	Metadone cloridrato Molteni	058, 060, 122 , 134, 146, 159, 161, 173, 185, 197, 209, 211	

MORFINA CLORIDRATO

n. AIC	nome medicinale	confezioni	Regime fornitura
029611	Morfina Cloridrato Molteni	062, 074, 086, 098,100	Rettificato da **RMR (TAB II-A)** a **OSP**

NALOXONE CLORIDRATO

n. AIC	nome medicinale	confezioni	Regime fornitura
029858	Naloxone Cloridrato Galenica Senese	014, 026	Rettificato da **RR** a **SOP**
030068	Naloxone Cloridrato Hospira	011, 047	
029612	Naloxone Cloridrato Molteni	013, 025	
030678	Naloxone Cloridrato S.A.L.F.	015	

NORADRENALINA TARTRATO

n. AIC	nome medicinale	confezioni	Regime fornitura
030679	Noradrenalina Tartrato S.A.L.F.	017	Rettificato da **OSP** a **RR**
030799	Noradrenalina Tartrato Monico	011	

b) la denominazione dei medicinali contenenti OLIO DI VASELINA (nella forma farmaceutica emulsione orale) è modificata in PARAFFINA LIQUIDA. La denominazione delle relative confezioni è confermata.

c) la denominazione del medicinale Sodio fosfato Giovanardi (AIC 030305) è rettificata in Sodio fosfato Farmakopea.

d) la denominazione del medicinale Glicerolo, camomilla, malva Federfarma.Co (AIC 030306) è rettificata in Glicerolo, camomilla, malva Farmakopea.

e) la denominazione delle confezioni dei medicinali contenenti GLUCOSIO in fiale di volume inferiore o uguale a 20 ml (cosiddetti "piccoli volumi") per le concentrazioni 5%, 10%, 20% e 33% è rettificata da "*soluzione per infusione*" a "*soluzione iniettabile*"; è confermata la denominazione "*soluzione per infusione*" delle confezioni dei medicinali contenenti GLUCOSIO di volume superiore a 20 ml (cosiddetti "larghi volumi")

f) la denominazione delle confezioni dei medicinali contenenti NORADRENALINA TARTRATO è rettificata da "*2 mg/ml soluzione per infusione*" a "*2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione*"

g) la denominazione delle confezioni 054 e 066 del medicinale GLICEROLO Carlo Erba (AIC n. 029651) è rettificata come di seguito indicato

054 bambini 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
066 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

h) la denominazione delle confezioni dei medicinali contenenti ARGENTO PROTEINATO è rettificata:

da	a
0,5% gocce nasali e auricolari, soluzione	Bambini 0,5% gocce nasali e auricolari, soluzione
1% gocce nasali e auricolari, soluzione	Adulti 1% gocce nasali e auricolari, soluzione
2% gocce nasali e auricolari, soluzione	Adulti 2% gocce nasali e auricolari, soluzione

i) la denominazione della confezione del medicinale ACIDO ASCORBICO SELLA è rettificata da "*500 mg compresse*" a "*500 mg compresse orosolubili*".

l) il medicinale IODO-IODURATO New.fa.dem (AIC n. 031260) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 031262 – Iodio New.fa.dem con i seguenti codici:

090 2% / 10% unguento – Barattolo da 250 g
102 2% / 10% unguento – Barattolo da 1000 g

m) la denominazione del medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Polifarma Benessere (AIC n. 030613) è modificata in Glicerolo Polifarma Benessere e le relative confezioni sono aggiornate come segue:

018 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
032 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

n) Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Sofar (AIC n. 029721) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 029720 – Glicerolo Sofar con i seguenti codici:

075 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
087 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

o) Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Sella (AIC n. 029795) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 029797 – Glicerolo Sella con i seguenti codici:
139 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
141 bambini 4,5 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
154 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

p) Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Marco Viti (AIC n. 030333) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 030334 – Glicerolo Marco Viti con i seguenti codici:
066 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
078 bambini 4,5 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
080 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

q) Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Zeta (AIC n. 031329) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 031330 – Glicerolo Zeta con i seguenti codici:
083 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
095 bambini 4,5 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
107 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

r) Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Afom (AIC n. 029915) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 029916 – Glicerolo Afom con i seguenti codici:
069 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
071 bambini 4,5 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
083 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

s) Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Nova Argentia (AIC n. 030515) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 030512 – Glicerolo Nova Argentia con i seguenti codici:
103 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
115 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

t) Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Pharma Trenta (AIC n. 030505) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 030497 – Glicerolo Pharma 30 con i seguenti codici:
109 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva
111 adulti 6,75 g soluzione rettale – 6 contenitori monodose con camomilla e malva

2. L'allegato n. 2 della determinazione V&A n. 1352 del 01 dicembre 2011 è rettificato come di seguito riportato.

a) Il par 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e il corrispondente paragrafo del foglio illustrativo del medicinale **Acido Ascorbico Sella** sono modificati come di seguito specificato.
La frase "*La compressa di Acido ascorbico Sella va deglutita con acqua, tè, limonata, o altre bevande*" è sostituita dalla frase "*La compressa di Acido ascorbico Sella va sciolta in bocca*"

b) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Argento proteinato** sono modificati come di seguito specificato.
- il par. 1 è sostituito dal seguente

Argento proteinato <nome ditta> Bambini 0,5% gocce nasali e auricolari, soluzione
Argento proteinato <nome ditta> Adulti 1% gocce nasali e auricolari, soluzione
Argento proteinato <nome ditta> Adulti 2% gocce nasali e auricolari, soluzione

- nel par. 2, la frase "*100 ml contengono: …*" è sostituita dalla frase "*100 g contengono: …*"
- il par. 4.1 è sostituito dal seguente: "*Decongestionante e antisettico della mucosa nasale e antisettico del condotto auricolare*"
- al par. 5, le frasi:

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
Categoria farmacoterapeutica: Oftalmologici - altri antiinfettivi, codice ATC: S01AX02

sono sostituite dalle frasi:

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Altre preparazioni rinologiche, codice ATC: R01AX10

c) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Calcio gluconato** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 4.1 è aggiunta la frase "*Coadiuvante nel trattamento antianafilattico, per il controllo dell'aumento della permeabilità capillare in condizioni allergiche e in caso di porpora non trombocitopenica*".

d) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Glicerolo** (sia nella forma farmaceutica supposte che nella forma farmaceutica soluzione rettale) e dei medicinali contenenti **Glicerolo, camomilla, malva** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 4.2 è eliminata la frase "*Assumere almeno 2 ore prima o dopo i pasti, in quanto il medicinale potrebbe interferire con l'assorbimento di nutrienti e vitamine*".
- al par. 4.5 è eliminata la frase "*E' noto che i lassativi possono ridurre il tempo di permanenza nell'intestino, e di conseguenza anche l'assorbimento di altri farmaci assunti contemporaneamente per via orale. Si consiglia pertanto, dopo aver preso un medicinale per via orale, di lasciare passare almeno 2 ore prima di assumere un lassativo*".

e) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e il corrispondente paragrafo del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Glicerolo** (nella forma farmaceutica soluzione rettale) e dei medicinali contenenti **Glicerolo, camomilla, malva** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 4.2 la frase *"Per togliere il copricannula di sicurezza del contenitore monodose, appoggiare indice e pollice sulla ghiera rotonda posta sopra il soffietto e, con l'altra mano, piegare il copricannula fino a provocarne il distacco del corpo del contenitore. Durante l'operazione, non afferrare mai il soffietto, altrimenti si verificherebbe la fuoriuscita del medicinale prima dell'utilizzo"* è sostituita dalla frase "*<da completare dal titolare di AIC a seconda della confezione>*"

f) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo relativi al principio attivo **Glucosio** pubblicati con la determinazione V&A n. 1352 del 01 dicembre 2011 si intendono confermati per le confezioni di volume superiore a 20 ml (cosiddetti "larghi volumi"); il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 2, l'osmolarità della soluzione al 20% è rettificata da 1100 a 1110
- al par. 4.2 la frase "*…infusione generalmente è di 0,4 - 0,8 g/Kg/ora per kg …*" è sostituita dalla frase "*…infusione generalmente è di 0,4 - 0,8 g/ora per kg …*"
- al par. 4.3 la frase "- *allergia nota al grano o ai prodotti del grano*" è eliminata

g) In allegato alla presente determinazione sono pubblicati il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo relativi al principio attivo **Glucosio** in fiale di volume inferiore o uguale a 20 ml (cosiddetti “piccoli volumi”) per le concentrazioni 5%. 10%. 20% e 33%.

h) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Ipecacuana** è modificato come di seguito specificato.

- il par. 2 è sostituito dal seguente
  100 ml di sciroppo contengono:
  principio attivo: Estratto Fluido Ipecacuana 7 g
  (l’estratto fluido di ipecacuana è ottenuto dalle radici di Cephaelis ipecacuanha o di Cephaelis acuminata e contiene non meno di 1,80% e non più di 2,20% di alcaloidi totali espressi come emetina).
  Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
- al par. 4.8 (sottoparagrafo Patologie gastrointestinali) è aggiunto: “*ematemesi, melena*”

i) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Isoprenalina cloridrato** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 4.2, il sottoparagrafo “*In aggiunta al trattamento per lo shock cardiogeno. Somministrazione endovenosa: 0,05-0,2 microgrammi/min, da aggiustare in base al battito cardiaco*” è sostituito dal seguente “*In aggiunta al trattamento per lo shock cardiogeno. Somministrazione endovenosa: 0.5-5 microgrammi/minuto in base alla risposta del paziente. Dosaggi più elevati (fino a 20 microgrammi/minuto) possono essere talvolta impiegati in gravi stati di shock in funzione alle condizioni cliniche ed alla risposta del paziente*”.
- al par. 4.5 la frase “*L’isoprenalina non deve essere somministrata per via endovenosa insieme a: - antibiotici tamponati basici: l’isoprenalina è labile in ambiente alcalino ed è necessario esercitare cautela nelle preparazioni quando si raggiunge un pH finale di maggiore di 6. Tali preparazioni devono essere somministrate subito dopo la preparazione. - aminofillina e sodio bicarbonato: si ha decomposizione dei principi attivi. Ci sono dati discordanti riguardo l’incompatibilità dell’isoprenalina somministrata in concomitanza con la doxiciclina e il secobarbital*” è eliminata.
- al par. 4.8 (sottoparagrafo Patologie cardiache) la frase “*sindrome di Adam-Stockes*” è sostituita dalla frase “*aritmie ventricolari e sindrome di Adam-Stockes in pazienti con blocco atrioventricolare transitorio*”.
- al par. 4.8 (sottoparagrafo Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche) la frase “*broncocostrizione, asma*” è eliminata.
- al par. 6.2 la frase “*nessuna nota*” è sostituita dalla frase “*L’isoprenalina non deve essere miscelata assieme a soluzioni medicinali con pH alcalino (es. sodio bicarbonato, aminofillina, antibiotici tamponati basici) in quanto, in condizioni di pH maggiori di 6, la velocità di ossidazione aumenta notevolmente. Ci sono dati discordanti riguardo l’incompatibilità dell’isoprenalina somministrata in concomitanza con la doxiciclina e il secobarbital. In ogni caso, la soluzione di isoprenalina va somministrata subito dopo la sua preparazione*”.

l) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Magnesio solfato** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 2 la frase “*Magnesio solfato eptaidrato 2,4 g (pari a 2 mEq di Mg++)*” è sostituita dalla frase “*Magnesio solfato eptaidrato 0,246 g (pari a 2 mEq di Mg++)*”
- al par. 4.9 (sottoparagrafo *Trattamento*) le frasi “*... è necessario somministrare calcio …*” e “*… così come la somministrazione di calcio …*” sono sostituite rispettivamente dalle frasi “*... è*

necessario somministrare calcio gluconato …" e "*… così come la somministrazione di calcio gluconato …*"

m) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Metadone cloridrato** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 4.3 la frase "*derivati mercuriali*" è eliminata.
- al par. 4.5 la frase "*… ma che si può protrarre fino a 28. Per tale motivo può essere necessario ...*" è sostituita dalla frase "*… ma che si può protrarre fino a 28 giorni. Per tale motivo può essere necessario …*".

n) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Morfina cloridrato** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 3 la frase "*La soluzione è trasparente, incolore e priva di particelle visibili*" è sostituita dalla frase "*La soluzione è limpida e priva di particelle visibili*".
- alla fine del par. 4.2 è aggiunta la frase "*Nel caso in cui sia necessario diluire la soluzione contenuta nella fiala è possibile utilizzare sodio cloruro 0,9% (soluzione fisiologica) o glucosio 5%*".
- al par. 4.4 le parole "*… ed eroina ...*" sono eliminate.
- al par. Interazioni del foglio illustrativo la frase "*Studi recenti hanno indicato un incremento del 34% dell'area sottesa alla curva e una modificazione del profilo della concentrazione plasmatica della morfina contro il tempo quando questa viene somministrata (50 mg in soluzione) immediatamente dopo un pasto ricco in lipidi rispetto all'assunzione a digiuno; tuttavia, lo stato di riempimento dello stomaco non influisce sul picco di concentrazione plasmatica né sul tempo di raggiungimento di tale picco*" è eliminata.

o) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Naloxone cloridrato** sono modificati come di seguito specificato.

- alla fine del par. 4.2 è aggiunta la frase "*Nel caso in cui sia necessario diluire la soluzione contenuta nella fiala è possibile utilizzare sodio cloruro 0,9% (soluzione fisiologica) o glucosio 5%*".
- al par. 4.4 la parola "*meperidina*" è sostituita con "*petidina*".

p) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Noradrenalina tartrato** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 1 (e in tutte le sezioni in cui compaia) la forma farmaceutica "*soluzione per infusione*" è sostituita con "*concentrato per soluzione per infusione*".

q) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Olio di vaselina** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 1 (e in tutte le parti degli stampati dove compare) la denominazione del medicinale è rettificata in Paraffina Liquida.
- al par. 2 è rettificato il contenuto di principio attivo da 80 g a 40 g.

r) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Potassio permanganato** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 4.2 le parole "*acqua bollente*" sono sostituite dalle parole "*acqua calda*".

s) Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo dei medicinali contenenti **Sodio fosfato** sono modificati come di seguito specificato.

- al par. 2, di seguito alla composizione in principi attivi, è aggiunta la seguente nota esplicativa per i titolari di AIC “< *possono essere impiegate in alternativa quantità equivalenti di sodio fosfato monobasico biidrato e sodio fosfato bibasico dodecaidrato*>
  la denominazione del medicinale e le relative percentuali dei principi attivi sono confermate
- alla fine par. 4.2, relativamente alle istruzioni per l’uso, è aggiunta la seguente nota esplicativa per i titolari di AIC “<*da completare dal titolare di AIC a seconda della confezione*>”
- al par. 4.3 la frase “*bambini di età inferiore a due anni*” è sostituita dalla frase “*bambini di età inferiore a dodici anni*”.
- al par. 4.5 è eliminata la frase “*E’ noto che i lassativi possono ridurre il tempo di permanenza nell’intestino, e di conseguenza anche l’assorbimento di altri farmaci assunti contemporaneamente per via orale. Si consiglia pertanto, dopo aver preso un medicinale per via orale, di lasciare passare almeno 2 ore prima di assumere un lassativo*”.

Art. 3.

1. Tutte le disposizioni e le relative tempistiche previste dalla determinazione V&A n. 1352 del 1° dicembre 2011 si intendono confermate.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore dell’Ufficio: MARRA

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
GLUCOSIO ***<nome ditta>*** 5% soluzione iniettabile
GLUCOSIO ***<nome ditta>*** 10% soluzione iniettabile
GLUCOSIO ***<nome ditta>*** 20% soluzione iniettabile
GLUCOSIO ***<nome ditta>*** 33% soluzione iniettabile

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
<ogni titolare adatta la tabella secondo le confezioni autorizzate>
La seguente tabella riporta composizione, osmolarità teorica e pH delle singole concentrazioni di glucosio
1000 ml contengono:

	Glucosio monoidrato (g/l) (corrispondente a glucosio anidro)	**Osmolarità** (mOsmol/L)	**pH**
5%	55 (50)	278	3.5 - 6.5
10%	110 (100)	555	3.5 - 6.5
20%	220 (200)	1110	3.5 - 6.5
33%	363 (330)	1832	3.5 - 6.5

Per l'elenco degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile, sterile ed apirogena

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati.
Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.
Le soluzioni concentrate di glucosio possono essere miscelate con soluzioni di aminoacidi o altre soluzioni compatibili per la preparazione delle soluzioni per la Nutrizione Parenterale Totale.
Le soluzioni di glucosio a bassa concentrazione (5%-10%) possono essere impiegate anche come soluzioni diluenti per la preparazione di soluzioni o sospensioni medicinali per uso parenterale, secondo quanto indicato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del medicinale che si intende somministrare.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Le soluzioni di Glucosio al 5% e 10% possono essere somministrate sia per via intramuscolare che per via endovenosa. La somministrazione sottocutanea può determinare irritazione.
Le soluzioni al 20% ed 33% non devono essere somministrate per via sottocutanea o intramuscolare ma devono essere somministrate esclusivamente per catetere venoso centrale.
Qualora dovesse essere necessario somministrare le soluzioni perifericamente, ad esempio nel trattamento di urgenza di crisi ipoglicemiche, le soluzioni devono essere iniettare molto lentamente in una vena di grosso calibro del braccio

Adulti
La concentrazione della soluzione di glucosio e la dose da impiegare dipendono dalle caratteristiche del paziente (età, peso, condizioni cliniche, equilibrio idro-elettrolitico e acido-base).
Anziani
Gli studi clinici e la pratica clinica non hanno dimostrato differenze nella risposta tra i pazienti anziani e più giovano a seguito della somministrazione di glucosio. Come regola generale, occorre cautela nella somministrazione di farmaci a pazienti anziani.
Bambini
Il dosaggio e la velocità di somministrazione del glucosio devono essere scelte in funzione dell'età, del peso e delle condizioni cliniche del paziente. Generalmente non vengono somministrate soluzioni di concentrazione superiore al 10%. Occorre particolare cautela nei pazienti pediatrici e soprattutto nei neonati o bambini con un basso peso corporeo (vedere Paragrafo 4.4).

4.3 Controindicazioni

- ipersensibilità al principio attivo;
- pazienti con anuria;
- emorragia spinale o intracranica;
- pazienti affetti da deliurm tremens (se tali soggetti si presentano già in stato di disidratazione);
- pazienti gravemente disidratati;
- pazienti in coma epatico.

Soluzioni di glucosio non devono essere somministrate tramite lo stesso catetere di infusione con sangue intero per il possibile rischio di pseudoagglutinazione e di emolisi.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d'uso
La soluzione al 5% e isotonica con il sangue.
Le soluzioni al 10%, 20%, 33% sono ipertoniche con il sangue e devono essere somministrate con cautela a e velocità di infusione controllata.
Un grammo di glucosio fornisce un contributo calorico pari a circa 3.74 Kcal (circa 15.6 KJoule).
Le soluzioni di glucosio devono essere somministrate con cautela nei pazienti con diabete mellito conclamato o subclinico o con intolleranza al glucosio di qualsiasi natura. Per minimizzare il rischio di iperglicemia e conseguente glicosuria, è necessario monitorare il glucosio nel sangue e nelle urine e, se richiesto, somministrare insulina.
Occorre pericolare cautela soprattutto nei pazienti con insufficienza cardiaca, insufficienza renale grave e in stati clinici associati ad edemi e ritenzione idrosalina.
Pertanto particolare attenzione nel somministrare glucosio nei pazienti che ricevono corticosteroidi o corticotropina (vedere paragrafo 4.5).
Nei pazienti pediatrici, in particolare nei neonati e nei bambini con un basso peso corporeo, la somministrazione di glucosio può aumentare il rischio di iperglicemia. Inoltre, nei bambini con basso peso corporeo, un'infusione rapida o eccessiva può causare aumento dell'osmolarità sierica ed emorragia intracerebrale.
Non somministrare se la soluzione non è limpida e il contenitore non è integro

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
Poiché i corticosteroidi e la corticotropina sono associati a diminuita tolleranza di glucidi e possibile manifestazione di diabete mellito latente, occorre monitorare attentamente il paziente in caso di somministrazione contemporanea di glucosio.

Qualora si utilizzi il medicinale come solvente per la preparazione di soluzioni/sospensione di altri medicinali, verificare nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto che si intende diluire il volume e la concentrazione di Glucosio da impiegare.

4.6 Gravidanza e allattamento

Gravidanza

Non vi sono studi adeguati riguardanti l'uso del glucosio in donne in gravidanza.

Gli studi su animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrio/fetale, sul parto e sullo sviluppo post-natale. Il rischio potenziale per gli esseri umani non è noto..

Il glucosio non deve essere usato in gravidanza, se non in caso di assoluta necessità

Allattamento

Non è noto se il glucosio alteri la quantità e la composizione del latte materno. Fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati sull'impiego del glucosio durante l'allattamento, è importante prestare particolare attenzione quando si decidi di utilizzare glucosio in donne che allattano.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine

Non pertinente.

4.8 Effetti indesiderati

Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati del glucosio, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Alcuni effetti indesiderati, sotto riportati, si sono manifestati in caso di scorretta somministrazione del farmaco, ad esempio somministrazione troppo veloce o via di somministrazione diversa da quella endovenosa.

Patologie sistemiche e condizione relative alla sede di somministrazione:

- stravaso
- dolore locale
- infezione alla sede di somministrazione
- trombosi alla sede di somministrazione
- tromboflebite
- febbre

Disturbi del metabolismo e della nutrizione:

- aumento della velocità metabolica
- iperglicemia
- aumento del livello di insulina
- aumento del livello di adrenalina

Patologie vascolari:

- edema periferico

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

- emorragia cerebrale
- ischemia cerebrale

4.9 Sovradosaggio
In caso di una somministrazione prolungata di glucosio è possibile che si verifichi iperidratazione e sovraccarico di soluti. In tal caso occorre rivalutare le condizioni cliniche del paziente ed istituire appropriate misure correttive.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: soluzioni nutrizionali parenterali, codice ATC: B05BA03.
La somministrazione di glucosio fa aumentare la glicemia, fornisce apporto calorico e fornisce acqua all'organismo. Il glucosio può ridurre le perdite di azoto, facilitare la deposizione di glicogeno e, se somministrato in quantità sufficiente, diminuire o prevenire la chetosi.

5.2 Proprietà farmacodinamiche
Distribuzione
Il glucosio si distribuisce in tutti i tessuti corporei.
Metabolismo
Il glucosio viene metabolizzato ad anidride carbonica e acqua producendo energia.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli effetti del glucosio sullo sviluppo embrionale si basano esclusivamente su studi condotti sui nati da donne diabetiche in cui si è notato un aumento dell'incidenza di anomalie congenite. Le malformazioni più comuni riscontrate in nati da madri diabetiche hanno interessato il cuore ed il tubo neurale.
Non sono stati condotti studi sul potenziale mutageno e cancerogeno del diabete.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Lista degli eccipienti
Acqua per preparazioni iniettabili.

6.2 Incompatibilità
Le soluzioni di glucosio per uso endovenoso sono incompatibili con:
- cianocobalamina
- kanamicina solfato
- novobiocina sodica
- farfari sodico

Inoltre, ci sono opinioni contrastanti riguardo alla compatibilità del glucosio con le seguenti soluzioni:
- calcio cloruro
- magnesio cloruro
- potassio cloruro
- sodio cloruro
- sodio lattato
- hetastarch.

Soluzioni di glucosio che non contengono elettroliti non dovrebbero essere somministrate tramite lo stesso catetere di infusione con sangue intero per la possibile formazioni di agglomerati e per il rischio di emolisi.
L'ampicillina e l'amoxicillina risultano stabili nelle soluzioni di glucosio solo per un periodo breve.

6.3 Validità
A confezionamento integro ***<da completare a cura del titolare AIC>***

Dopo la prima apertura: dopo la prima apertura della confezione, il medicinale deve essere usato immediatamente per un'unica ed ininterrotta somministrazione.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
<da completare a cura del titolare AIC>
Non usare la soluzione di glucosio se non si presenta limpida, incolore o leggermente giallo paglierino, o se contiene particelle.
Non refrigerare
Tenere il contenitore ben chiuso

6.5 Natura e capacità del contenitore
<da completare a cura del titolare AIC>

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento <e la manipolazione>
<da completare a cura del titolare AIC>
Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante la somministrazione.
Non utilizzare se il confezionamento è danneggiato.
Il medicinale non utilizzato e di rifiuti da esso derivati devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
<da completare a cura del titolare AIC>

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
data della determinazione AIFA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GLUCOSIO *<nome ditta>* 5% soluzione iniettabile
GLUCOSIO *<nome ditta>* 10% soluzione iniettabile
GLUCOSIO *<nome ditta>* 20% soluzione iniettabile
GLUCOSIO *<nome ditta>* 33% soluzione iniettabile

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Soluzioni nutrizionali parenterali

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati.
Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.
Le soluzioni concentrate di glucosio possono essere miscelate con soluzioni di aminoacidi o altre soluzioni compatibili per la preparazione delle soluzioni per la Nutrizione Parenterale Totale.

Le soluzioni di glucosio a bassa concentrazione (5%-10%) possono essere impiegate anche come soluzioni diluenti per la preparazione di soluzioni o sospensioni medicinali per uso parenterale, secondo quanto indicato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del medicinale che si intende somministrare.

CONTROINDICAZIONI

- Ipersensibilità al principio attivo;
- pazienti con anuria;
- emorragia spinale o intracranica;
- pazienti affetti da delirium tremens (se tali soggetti si presentano già in stato di disidratazione);
- paziente gravemente disidratati;
- pazienti in coma epatico.

Soluzioni di glucosio non devono essere somministrate tramite lo stesso catetere di infusione con sangue intero per il possibile rischio di pseudoagglutinazione e di emolisi.

PRECAUZIONI PER L'USO

Le soluzioni di glucosio devono essere somministrate con cautela nei pazienti con diabete mellito conclamato o subclinico o con intolleranza al glucosio di qualsiasi natura. Per minimizzare il rischio di iperglicemia e conseguente glicosuria, è necessario monitorare il glucosio nel sangue e nelle urine e, se richiesto, somministrare insulina.
Occorre pericolare cautela soprattutto nei pazienti con insufficienza cardiaca, insufficienza renale grave e in stati clinici associati ad edemi e ritenzione idrosalina.
Pertanto particolare attenzione nel somministrare glucosio nei pazienti che ricevono corticosteroidi o corticotropina (vedere paragrafo 4.5).
Nei pazienti pediatrici, in particolare nei neonati e nei bambini con un basso peso corporeo, la somministrazione di glucosio può aumentare il rischio di iperglicemia. Inoltre, nei bambini con basso peso corporeo, un'infusione rapida o eccessiva può causare aumento dell'osmolarità sierica ed emorragia intracerebrale.

INTERAZIONI

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
Poiché i corticosteroidi e la corticotropina sono associati a diminuita tolleranza di glucidi e possibile manifestazione di diabete mellito latente, occorre monitorare attentamente il paziente in caso di somministrazione contemporanea di glucosio.
Qualora si utilizzi il medicinale come solvente per la preparazione di soluzioni/sospensione di altri medicinali, verificare nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto che si intende diluire il volume e la concentrazione di Glucosio da impiegare.

AVVERTENZE SPECIALI

La soluzione al 5% e isotonica con il sangue.
Le soluzioni al 10%, 20%, 33% sono ipertoniche con il sangue e devono essere somministrate con cautela a e velocità di infusione controllata.
Non somministrare se la soluzione non è limpida e il contenitore non è integro.
Un grammo di glucosio fornisce un contributo calorico pari a 3,74 Kcal (circa 15,6 Kjoule)

Gravidanza e allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso del glucosio in donne in gravidanza.

Gli studi su animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale, sul parto e sullo sviluppo post-natale. Il rischio potenziale per gli esseri umani non è noto.
Il glucosio non deve essere usato durante la gravidanza, se non in caso di assoluta necessità.
Non è noto se il glucosio altera la quantità e la composizione del latte materno. Fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati sull'impiego del glucosio durante l'allattamento, è importante prestare particolare attenzione quando si decide di utilizzare glucosio in donne che allattano.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
Non pertinente

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Le soluzioni di Glucosio al 5% e 10% possono essere somministrate sia per via intramuscolare che per via endovenosa. La somministrazione sottocutanea può determinare irritazione.
Le soluzioni al 20% ed 33% non devono essere somministrate per via sottocutanea o intramuscolare ma devono essere somministrate esclusivamente per catetere venoso centrale.
Qualora dovesse essere necessario somministrare le soluzioni perifericamente, ad esempio nel trattamento di urgenza di crisi ipoglicemiche, le soluzioni devono essere iniettare molto lentamente in una vena di grosso calibro del braccio
Adulti
La concentrazione della soluzione di glucosio e la dose da impiegare dipendono dalle caratteristiche del paziente (età, peso, condizioni cliniche, equilibrio idro-elettrolitico e acido-base).
Anziani
Gli studi clinici e la pratica clinica non hanno dimostrato differenze nella risposta tra i pazienti anziani e più giovano a seguito della somministrazione di glucosio. Come regola generale, occorre cautela nella somministrazione di farmaci a pazienti anziani.
Bambini
Il dosaggio e la velocità di somministrazione del glucosio devono essere scelte in funzione dell'età, del peso e delle condizioni cliniche del paziente. Generalmente non vengono somministrate soluzioni di concentrazione superiore al 10%. Occorre particolare cautela nei pazienti pediatrici e soprattutto nei neonati o bambini con un basso peso corporeo (vedere Paragrafo 4.4).
Le soluzioni di glucosio per uso endovenoso sono incompatibili con:

- cianocobalamina;
- kanamicina solfato;
- novobiocina sodica;
- warfarin sodico;

Inoltre, ci sono opinioni contrastanti riguardo la compatibilità del glucosio con le seguenti soluzioni:

- calcio cloruro;
- magnesio cloruro;
- potassio cloruro;
- sodio cloruro;
- sodio lattato
- hetastarch

Soluzioni di glucosio che non contengono elettroliti non dovrebbero essere somministrate tramite lo stesso catetere di infusione con sangue intero per la possibile formazione di agglomerati e per il rischio di emolisi.
L'ampicillina e l'amoxicillina risultano stabili nelle soluzioni di glucosio solo per un periodo breve.

Adottare tutte le usuali precauzioni al fine di mantenere la sterilità prima e durante la somministrazione.

Non utilizzare se il confezionamento è danneggiato.
Non usare la soluzione di glucosio se non si presenta limpida, incolore o leggermente giallo paglierino, o se contiene particelle.

SOVRADOSAGGIO
In caso di una somministrazione prolungata di glucosio è possibile che si verifichi iperidratazione e sovraccarico di soluti. In tal caso, occorre rivalutare le condizioni cliniche del paziente e istituire appropriate misure correttive.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Glucosio ***<nome ditta>*** avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Glucosio ***<nome ditta>***, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, il glucosio può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Alcuni degli effetti indesiderati, sotto riportati, si sono manifestati in caso di scorretta somministrazione del farmaco, ad esempio somministrazione troppo veloce o via di somministrazione diversa da quella endovenosa.

Patologie sistemiche e condizione relative alla sede di somministrazione:
- stravaso
- dolore locale
- infezione alla sede di somministrazione
- trombosi alla sede di somministrazione
- tromboflebite
- febbre

Disturbi del metabolismo e della nutrizione:
- aumento della velocità metabolica
- iperglicemia
- aumento del livello di insulina
- aumento del livello di adrenalina

Patologie vascolari:
- edema periferico

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
- emorragia cerebrale
- ischemia cerebrale

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Condizioni di conservazione
<da completare a cura del titolare AIC>
Non refrigerare
Tenere il contenitore ben chiuso

Dopo la prima apertura della confezione, il medicinale deve essere usato immediatamente per un'unica ed ininterrotta somministrazione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
<ogni titolare adatta la tabella secondo le confezioni autorizzate>
La tabella riporta composizione, osmolarità e pH delle singole concentrazioni di glucosio.

	Glucosio monoidrato (g/l) (corrispondente a glucosio anidro)	**Osmolarità** (mOsmol/L)	**pH**
5%	55 (50)	278	3.5 - 6.5
10%	110 (100)	555	3.5 - 6.5
20%	220 (200)	1110	3.5 - 6.5
33%	363 (330)	1832	3.5 - 6.5

Eccipienti: ***<da completare a cura del titolare AIC>***

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione iniettabile
<da completare a cura del titolare AIC>

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
<da completare a cura del titolare AIC>

PRODUTTORE
<da completare a cura del titolare AIC>

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
data della determinazione AIFA

12A02847

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 marzo 2012.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012. (Deliberazione n. 43/12/CSP)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2012;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 7;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali e per i i giorni 20 e 21 maggio 2012 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;

Visto il decreto legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012" con il quale sono stati anticipati i termini per la presentazione delle liste e delle candidature in vista delle elezioni del 6 e 7 maggio 2012;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 23, commi 14 e ss.;

Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa";

Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali";

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana" e successive modifiche;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante "Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali";

Vista la legge regionale della regione Sicilia 5 aprile 2011, n. 6 recante "Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 aprile 2011, n. 16, parte I;

Visto il decreto assessoriale n. 13 del 6 marzo 2012, come integrato dal decreto n. 14 del 12 marzo 2012, con il quale si è provveduto a fissare per i giorni 6 e 7 maggio 2012, con eventuale turno di ballottaggio al 20 e 21 maggio 2012, la data delle elezioni amministrative nella regione Sicilia;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 63 del 7 marzo 2012 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo dei Sindaci e dei consigli comunali di tre Comuni per il giorno 27 maggio 2012 con eventuale turno di ballottaggio fissato al 10 giugno 2012;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

Vista la legge della Regione Autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, che estende alle elezioni comunali e provinciali la disciplina contenuta nella legge regionale n. 18 dicembre 2007, n. 28, in tema di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante "Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49";

Vista la legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante "Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14";

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante "Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità";

Visto il decreto dell'assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme presso la regione Friuli Venezia-Giulia n. 520 del 7 marzo 2012 con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione degli organi comunali in scadenza nel 2012 sulla base del decreto n. 55 del 6 marzo 2012 del Presidente della Regione che ha fissato per i giorni 6 e 7 maggio 2012 la data delle suddette elezioni, con eventuale turno di ballottaggio al 20 e 21 maggio 2012;

Tenuto conto che per domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di numerose amministrazioni comunali, il cui elenco è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Rilevato che con nota 9 marzo 2012 (prot. n. 11287) è stato trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi lo schema di regolamento condiviso dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione dell'8 marzo 2012 ai fini delle consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Rilevato che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi non ha adottato il provvedimento recante le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le elezioni comunali dell'anno 2012;

Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in ragione dell'imminente inizio del periodo elettorale fissato per il prossimo 22 marzo 2012;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei Sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012 e si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione. L'elenco dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono altresì all'eventuale turno di ballottaggio le cui elezioni sono fissate per i giorni 20 e 21 maggio 2012.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALE

Art. 2.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle

comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli comunali.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli

MAG/1/EC resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori su base regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 5.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il competente Comitato regionale per le comunicazioni provvede a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso informandone l'Autorità nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5.

Art. 6.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali, come individuata ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi

ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento .

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente. 2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15.

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attività già precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 17.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore cui la violazione è imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della

Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali e gli editori di giornali e periodici diffusi a livello locale sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso la Direzione servizi media – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

16. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *s)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo paritario tra gli stessi candidati.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di convocazione dei comizi elettorali e trova applicazione per tutte le competizioni elettorali comunali e circoscrizionali il cui svolgimento è previsto nel corso dell'anno 2012.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 15 marzo 2012

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO

12A003298

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 20 febbraio 2012, n. **900**.

Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2012.

Al Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Roma

A tutti gli Uffici Territoriali del Governo - Prefetture - Loro sedi

Alle Amministrazione Regionali - Loro sedi

Alla Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano - Bolzano

Alla Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento - Trento

Alle Amministrazioni Provinciali - Loro sedi

Alle Amministrazioni Comunali - Loro sedi

All'ANAS - Direzione Generale Tecnica - Ispett. 2 - Uff. 4' - Via Monzambano, 10 - Roma

Ai Compartimenti Viabilità ANAS - Loro sedi

Ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche - Loro sedi

Alle Direzioni generali Territoriali - Loro sedi

Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica) - Via Solferino, 32 - Roma

Alla F.M.I (Federazione Motociclistica Italiana) - Viale Tiziano, 70 - Roma

1. Premesse

L'art. 9, comma 1 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112:

dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle Regioni per le strade regionali;

dalle Province per le strade provinciali;

dai Comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le Regioni, le Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle Prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni;

delle Province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;

dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

Per competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del nuovo codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana).

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2 del nuovo codice della strada, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3 del citato nuovo codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 *Km)*, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni Sportive Nazionali. Ciò anche la fine di verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-procedure

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione Generale per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5 del nuovo codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara;

d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e *D)* del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1067 del 27/12/2010;

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del Comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione Generale per la Sicurezza Stradale non garantirà il rilascio del nulla-osta Ministeriale per le istanze la cui documentazione risulti incompleta, ancorchè presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'Ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione Generale.

Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'Ente o degli Enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4 del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'Ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'Ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navi-

gazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. Nulla-osta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2012. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato *B)*.

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 20 febbraio 2012

Il Vice Ministro: CIACCIA

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2012
CHE SI SONO GIÀ SVOLTE NEL 2011

Con nota in data 21 dicembre 2011 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 22 dicembre 2011 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2012 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell' anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni Sportive Nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2011 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall'art. 405 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;

b) gare di regolarità auto (rally);

elenco n. 2 (Moto):

a) gare di velocità moto.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del C.d.S. operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4 bis all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'Interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Il direttore generale: DONDOLINI

Elenco 1

a) GARE DI VELOCITA' AUTO					
(Confermate)					
MESE	**DATA**	**ORGANIZZATORE**	**GARA**	**PRV**	**REGIONE**
APRILE	14	COMITATO ORGANIZZ. VITTORIO VENETO CANSIGLIO	40^ VITTORIO VENETO-CANSIGLIO - CANSIGLIO STORICA	TV	VENETO
	15	OR A.S. TEBE RACING - MORANO MOTORSPORT	2^ SALITA MORANO CAMPOTENESE	CS	CALABRIA
	22	CIRCOLO AUTOSTORICHE PAOLO PIANTINI ASD	XXVI CAMUCIA CORTONA STORICA	AR	TOSCANA
	29	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI -	55° MONTE ERICE	TP	SICILIA
MAGGIO	6	AC PROMUOVE SRL	SCARPERIA -GIOGO	FI	TOSCANA
	6	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA -	58^ COPPA NISSENA - NISSENA STORICA	CL	SICILIA
	13	AUTOMOBILE CLUB VITERBO - EST! EST!! EST!!! 500	15° LAGO MONTEFIASCONE	VT	LAZIO
	13	AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING	34° CAPRINO SPIAZZI	VR	VENETO
	13	AC CAGLIARI	31^ S. GREGORIO BURCEI	CA	SARDEGNA
	20	LA CASTELLANA A.S.D. -	40^ CRONOSCALATA STORICA DELLA CASTELLANA ORVIETO	TR	UMBRIA
	27	ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -	43° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN - VERZEGNIS HISTORIC	UD	FRIULI V. GIULIA
GIUGNO	3	OR SC COSENZA CORSE -	VII SALITA CELLARA COLLE D'ASCIONE	CS	CALABRIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
GIUGNO	10	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	25° BOLOGNA - RATICOSA STORICA	BO	EMILIA ROMAGNA
	10	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. EGNATHIA -	55^ COPPA SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	17	A.S.D. PRO SPINO TEAM	40° PIEVE SANTO STEFANO - PASSO DELLO SPINO - 4° CRONOSCALATA STORICA	AR	TOSCANA
	24	OR AC MACERATA -	22° TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI - SCARFIOTTI STORICA	MC	MARCHE
	24	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI-SCUDERIA ERICE HISTORIC CAR	5^ MONTE ERICE AUTOSTORICHE	TP	SICILIA
LUGLIO	1	ORG. SCUDERIA TRENTINA - AC TRENTO	62^ TRENTO-BONDONE - TRENTO BONDONE STORICA	TN	TRENTINO A.ADIGE
	8	AUTOMOBILE CLUB TORINO	31^ CESANA SESTRIERE STORICA	TO	PIEMONTE
	15	AC ACIREALE - PROSPORT GIARRE	16^ CRONOSCALATA STORICA GIARRE MONTESALICE MILO	CT	SICILIA
	15	OR SC COSENZA CORSE -	XXVI SALITA DELLA SILA	CS	CALABRIA
	22	AC PALERMO - ACI SPORT MEDITERRANEA SRL	TERMINI / CACCAMO 2012 STORICA	PA	SICILIA
	22	GRUPPO SPORTIVO DIL. A.C. AP - AC AP- FERMO	51^ COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	29	SICILIA RACING - SICILIA RACING	SALITA COLLESANO-PIANO ZUCCHI STORICA	PA	SICILIA
AGOSTO	5	OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -	38^ ALPE DEL NEVEGAL - NEVEGAL STORICA	BL	VENETO
	12	A S D SVOLTE DI POPOLI -	50^ CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI -SVOLTE DI POPOLI STORICA	PE	ABRUZZO

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
AGOSTO	19	OR A.S. TEBE RACING -	17^ CRONOSCALATA LUZZI - SAMBUCINA	CS	CALABRIA
	26	OR C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOM	47°TROFEO LUIGI FAGIOLI - LUIGI FAGIOLI STORICA	PG	UMBRIA
SETTEMBRE	2	AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING	34° CAPRINO SPIAZZ I STORICA	VR	VENETO
	9	OR GR. SP. RACING TEAM LAMEZIA MOTORS-AC CZ	14^ CRONOSCALATA DEL REVENTINO	CZ	CALABRIA
	9	OR AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE -	XXX^ PEDAVENA-CROCE D'AUNE - PEDAVENA STORICA	BL	VENETO
	16	AUTOMOBILE CLUB VITERBO - ACI PROMOTER SRL	40° COPPA DEL CIMINO STORICA	VT	LAZIO
	23	OR AC BRESCIA -	42° TROFEO VALLECAMONICA - VALLECAMONICA STORICA	BS	LOMBARDIA
	23	A.S.A. A.S.D. ASSOC.SPORT.AUTOMOB.DIL.	XXV CRON. DEL POLLINO E DELLA SIBARITIDE	CS	CALABRIA
	30	TECNO RACING SERVICE	55^ COPPA MONTI IBLEI - COPPA MONTI IBLEI STORICA	RG	SICILIA
	30	CHIANTICUP RACING	33^ COPPA DEL CHIANTI CLASSICO STORICA	SI	TOSCANA
OTTOBRE	14	AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA	XXXII^ COPPA VAL D'ANAPO SORTINO	SR	SICILIA
	14	OR RED WHITE CIVIDALE -	35.A CIVIDALE - CASTELMONTE - CIVIDALE STORICA	UD	FRIULI V. GIULIA

Elenco 1

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rally Confermati

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GENNAIO	15	OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -	2^ RONDE DEL MONTEREGIO	GR	TOSCANA
FEBBRAIO	5	RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA - ASD RST SPORT	3° RONDE DI ANDORA	SV	LIGURIA
	12	SCUDERIA BALESTRERO - RADICOFANI MOTORSPORT	3° RONDE DELLA VAL D'ORCIA	SI	TOSCANA
	12	OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT	2 RALLY RONDE DELLA CIOCIARIA	FR	LAZIO
	19	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE -	2^ RONDE DEL CONVENTINO	PU	MARCHE
	26	SCUDERIA BALESTRERO	31° RALLY DEL CARNEVALE - RALLY DELLA VERSILIA	LU	TOSCANA
MARZO	4	OR PRS GROUP SRL -	6^ RONDE VALTIBERINA	AR	TOSCANA
	4	P.S.A.	9° RALLY DELL'OSSOLA	VB	PIEMONTE
	11	VR AUTORACING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC -	2 RALLY RONDE DEI LEONI	VR	VENETO
	11	OR PROMOGEST SRL -	16° RALLY DEI CASTELLI ROMANI-TORF. PROV. ROMA-FR	RM	LAZIO
	11	ASD OR COMITATO RIVIERA RALLY -	11 RALLY RIVIERA LIGURE MEMORIAL DANIELE CIANCI	SV	LIGURIA
	11	OR MEDITERRANEAN TEAM -	3° RALLY RONDE DEL LAGO OMODEO	OR	SARDEGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MARZO	11	SOC. SCUDERIA ETRURIA S.C.R.L.	2° HISTORIC RALLY DELLE VALLATE ARETINE	AR	TOSCANA
	11	ASD OR COMITATO RIVIERA RALLY	6° RALLY STORICO RIVIERA LIGURE MEMORIAL M. ALBINI	SV	LIGURIA
	18	ASD SCUDERIA LIVORNO RALLY - SCUDERIA LIVORNO RALLY	4^ LIBURNA RONDE TERRA	PI	TOSCANA
	18	TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -	14^ RONDE COLLI DEL MONFERRATO	AT	PIEMONTE
	18	ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT	4° HISTORIC RALLY VALSUGANA - VALSUGANA CLASSIC	TN	TRENTINO A.ADIGE
	18	OR FUORISTR.CLUB4X4 PORDENONE	ITALIAN BAJA 2012	PN	FRIULI V. GIULIA
	25	O.R.T. SRL	4° RONDE DEL GRIFO	VI	VENETO
	25	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL -	35° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO	LU	TOSCANA
	25	OR ROMBO TEAM - ASD NEW ROMBO TEAM E GIERRE TEAM	27° MAXISLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA
APRILE	1	A.S.D. LAGHI -	21° RALLY DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA
	1	OR AC ENNA -	7° ENNA RONDE	EN	SICILIA
	1	A.S.D.GREAT EVENTS SARDINIA -	5^RONDE COSTA SMERALDA 2011	SS	SARDEGNA
	1	OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -	7° RONDE DOLOMITI - TROFEO ALPAGO	BL	VENETO
	1	SANREMORALLY S.R.L.	27° SANREMO RALLY STORICO	IM	LIGURIA
	1	A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL -	2° LESSINIA SPORT	VR	VENETO
	1	OR AC MESSINA -	17° SLALOM TORREGROTTA ROCCAVALDINA	ME	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
APRILE	1	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -	26° CERANESI / PRAGLIA	GE	LIGURIA
	15	OR A.S.D.. LANTERNARALLY -	14° RALLY CITTA' DI TORRIGLIA - 16° APPENNINO LIGU	GE	LIGURIA
	15	OR AC PALERMO - ACI SPORT MEDITERRANEA SRL	32 RALLY CONCA D'ORO	PA	SICILIA
	15	OR TEAM PALIKE' A.S.D. -	12° AUTOSL.CITTA' DEI MUSEI CHIARAMONTE GULFI	RG	SICILIA
	15	OR A.S. TEAM ELITE -	3° TWIN SLALOM TOIRANO CARPE	SV	LIGURIA
	22	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE -	2° RALLY RACING DREAMS	FC	EMILIA ROMAGNA
	22	OR SC PILOTI SALENTINI - SCUDERIA CASARANO RALLY TEAM	19° RALLY CITTA' DI CASARANO	LE	PUGLIA
	22	OR AC BRESCIA -	36° RALLY 1000 MIGLIA	BS	LOMBARDIA
	22	A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -	17° RALLY PREALPI TREVIGIANE	TV	VENETO
	22	RALLY CLUB ISOLA VICENTINA	8° RALLY STORICO CAMPAGNOLO - CAMPAGNOLO HISTORIC	VI	VENETO
	29	OR AC AOSTA - AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA	42°RALLY VALLE D'AOSTA - SAINT VINCENT	AO	VALLE D'AOSTA
	29	PRO GEST FUTURE IDEAS ASD	II RALLY DEI MASTINI - MASTINI REGOLARITA SPORT AUTOSTORICHE	VR	VENETO
	29	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIEMME RACING -	4° SL.DELLA CONCA D'ORO 2° TROFEO GIUSEPPE MAS	PA	SICILIA
MAGGIO	6	OR ITALIA GRANDI EVENTI -	9° RALLY VALLE DEL SOSIO	PA	SICILIA
	6	OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -	19° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO	PR	EMILIA ROMAGNA
	6	PROMOGIP SRL - SCUDERIA AUTOMOBILISTICA GIP RACING	28° RALLY DI MONTECATINI TERME E VALDINIEVOLE	PT	TOSCANA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	6	OR A.S. 991 RACING - AEFFE SPORT	7° SLALOM CASALBORGONE - ARAMENGO	AT	PIEMONTE
	13	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD	2° RALLY CITTÀ DI CASSINO (FR)	FR	LAZIO
	13	OR A.S. TEAM ELITE -	4° MAXI SLALOM COLLE SCRAVAION	SV	LIGURIA
	20	OR TEAM PALIKE' A.S.D. - '	2° RALLY VALLE DEL PLATANI	PA	SICILIA
	20	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO	RALLY CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
	20	OR PRS GROUP SRL -	19° RALLY ADRIATICO	MC	MARCHE
	20	ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -	27° RALLY CITTÀ DI TORINO	TO	PIEMONTE
	20	BASSANO RALLY RACING	7° RALLY STORICO CITTA' DI BASSANO - COPPA CITTA' DI BASSANO	VI	VEN
	20	A.C. CAMPOBASSO - ASD MOLISE RACING	20° SLALOM CITTÀ DI CAMPOBASSO	CB	MOLISE
	27	OR A.S.D.. LANTERNARALLY -	28° RALLY DELLA LANTERNA	GE	LIGURIA
	27	SCUDERIA CITTA DI SCHIO A.S.D. -	26° RALLY CITTÀ DI SCHIO	VI	VENETO
	27	ORG. T.C.S. MOTORSPORT SRL -	RALLY 4 REGIONI - AMARCORD	PV	LOM
	27	GR.SPORTIVO DILETT.A.C. ASCOLI PICENO - AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO-FERMO	11° SLALOM CITTÀ DI ASCOLI PICENO	AP	MARCHE
	27	OR SPORT FAVALE 07 -	4° SLALOM CICAGNA-ORERO.	GE	LIGURIA
GIUGNO	3	P. S. A. -	48° RALLY VALLI OSSOLANE	VB	PIEMONTE
	3	OR MEDITERRANEAN TEAM -	4° RALLY DEL GOCEANO	SS	SARDEGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	3	ASS. SPORTIVA DILETT. IMBRO' SPORT RACING -	8° RALLY CITTÀ DI SIRACUSA MAREMONTI	SR	SICILIA
	3	OR ASS ABETI RACING -	30° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE.	PT	TOSCANA
	3	OR AC BERGAMO -	29° RALLY PREALPI OROBICHE	BG	LOMBARDIA
	3	AS KINISIA KARTING CLUB -	8° SLALOM BUSETANO	TP	SICILIA
	10	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT - A.S. RALLY CITTA' DI CELLOLE	4° RALLY CITTA' DI CELLOLE	CE	CAMPANIA
	10	ASD SCUDERIA MOTOR GROUP -	29° RALLY DELLA MARCA	TV	VENETO
	10	SUPERGARA S.R.L -	45° SUSA MONCENISIO	TO	PIEMONTE
	12	ASD AUTO SPORT PROMOTION	4° MEMORIAL CONRERO STORICO - GIRO VALLI CANAVESANE	IV	PIEMONTE
	17	OR A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE-ONLUS -	28° RALLY COPPA D'ORO	AL	PIEMONTE
	17	OR SC LAGONE CORSE -	34 RALLY ALTA VAL DI CECINA	PI	TOSCANA
	17	SCUDERIA PALAZZINA A.S.D. -	22° RAAB RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE	BO	EMILIA ROMAGNA
	17	OR AC PALERMO - ACI SPORT MEDITERRANEA SRL	36° TARGA FLORIO - TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 2012	PA	SICILIA
	24	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL	46° RALLY DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	24	OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -	27° RALLY BELLUNESE	BL	VENETO
	24	OR SC IMPERIA CORSE -	41° RALLY DELLE VALLI IMPERIESI	IM	LIGURIA
	24	P. S. A.	2° RALLY LANA STORICO	BI	PIEMONTE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	24	OR RACING TEAM QUERCIA -	19° BAITONI -BONDONE	TN	TRENTINO A.ADIGE
LUGLIO	1	A.S.D. JONIO CORSE - NEW TURBOMARK	RALLY DI TAORMINA 2012	ME	SICILIA
	1	OR A.S. 991 RACING -	11° MOSCATO RALLY	CN	PIEMONTE
	1	RUBICONE EVENTI ASD	25° RALLY SAN CRISPINO - CITTA' DI GUBBIO	PG	UMBRIA
	7	TIM CROSS ASD -	16° RALLY DI CARPINETI	RE	EMILIA ROMAGNA
	8	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE -	40° RALLY DI SAN MARINO	PS	MARCHE
	8	OR AC CREMONA -	13° CIRCUITO DI CREMONA - CREMONA STORICO	CR	LOMBARDIA
	8	OR A.S. TEAM ELITE -	7° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO	IM	LIGURIA
	8	OR TEAM PALIKE' A.S.D. -	4° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	15	OR PENTATHLON MOTOR TEAM - PENTATHLON MOTOR TEAM A.S.D.	35° RALLY 111 MINUTI-19° RALLY DEL RUBINETTO	NO	PIEMONTE
	22	SPORT & JOY A.S.D. -	5° RALLY DI MAJANO	UD	FRIULI V. GIULIA
	22	OR RANDOM TEAM -	27 RALLY DI CECCANO-T. CIOCIARIA, M. BASILE	FR	LAZIO
	22	SCUDERIA BALESTRERO	47° RALLY COPPA CITTÀ DI LUCCA	LU	TOSCANA
	22	OR SPORT FAVALE 07 -	5°SLALOM FAVALE-CASTELLO	GE	LIGURIA
	29	OR MOTORSPORT MONCALVO -	24 RALLY DEL TARTUFO	AT	PIEMONTE
	29	OR ENTE AUTODROMO PERGUSA -	27° RALLY DI PROSERPINA	EN	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	29	OR AC BRESCIA -	2° RALLY RONDE ACI BRESCIA -	BS	LOMBARDIA
	29	AUTOMOBILE CLUB VERONA	7° RALLY DUE VALLI HISTORIC - 3 DUE VALLI CLASSIC	VR	VENETO
	29	TEAM OSILO CORSE -	13° SLALOM CITTA' DI OSILO	SS	SARDEGNA
AGOSTO	5	VR AUTORACING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC -	3 RALLY RONDE CITTA' DI NEGRAR	VR	VENETO
	5	A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM -	3^ RONDE DEL VULCANETTO	RE	EMILIA ROMAGNA
	5	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE -	11° RALLY BIANCO AZZURRO	PU	MARCHE
	5	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -	5° RONDE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)	FR	LAZIO
	12	TOP COMPETITION -	9° RALLY DEL TIRRENO	ME	SICILIA
	12	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SANTOPADRE RACING TEAM	9° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE	FR	LAZIO
	12	EQUIPE VITESE EVENTS	2° RALLY DUE DELLA VALSANGONE E DI GIAVENO	TO	PIEMONTE
	19	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL -	5° RONDE 12 ORE IL CIOCCO - CITTA DI BARGA.	LU	TOSCANA
	26	A.S.D.GREAT EVENTS SARDINIA -	31° RALLY COSTA SMERALDA SARDEGNA 2012	SS	SARDEGNA
	26	SC MAURY RACING TEAM ASS.MOT. -	2° RONDE DEL MAURY	BS	LOMBARDIA
	26	A.C. CAMPOBASSO - A.S.D. TECNO RACING TEAM	RONDE SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	MOLISE
SETTEMBRE	2	REGGELLO MOTOR SPORT ASD -	5° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO - REGGELLO STORICO	FI	TOSCANA
	2	ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -	48° RALLY DEL FRIULI E DELLE ALPI ORIENTALI - 17 HISTORIC	UD	FRIULI V. GIULIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	2	OR A.S.D.. LANTERNARALLY -	7^ RONDE DELLA VAL D'AVETO	GE	LIGURIA
	2	REGGELLO MOTOR SPORT ASD	5° RALLY STORICO DI REGGELLO-COPPA CITTA' DELL'OLIO	FI	TOSCANA
	2	SUPERGARA S.R.L -	40° GARESSIO - S.BERNARDO	CN	PIEMONTE
	2	AUTOMOBILE CLUB MATERA -	9° SLALOM CITTA' DI MONTESCAGLIOSO	MT	BASILICATA
	9	PRO GEST FUTURE IDEAS ASD - PROXIMA MOVEMENT IDEAS ASD	XIII RALLY INTERNAZIONALE DEL VENETO - 3 RALLY CLASSIC E REGOLARITA' SPORT	VR	VENETO
	9	COMUNE DI PICO -	34° RALLY DI PICO	FR	LAZIO
	9	A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA -	9° RALLY DEL MONTALBO	NU	SARDEGNA
	16	OR AC SONDRIO -	56 COPPA VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	16	SAN MARTINO CORSE -	32° RALLYE INT.SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO - 3 HISTORIC	TN	TRENTINO A.ADIGE
	16	AS KINISIA KARTING CLUB -	10° SLALOM DELL'AGRO-ERICINO	TP	SICILIA
	23	SC PESCARA CORSE - A.S.D. GRECCIO CORSE	12° AUTOSLALOM CITTA' DI GRECCIO	RI	LAZIO
	23	OR ACISERVICE REGGIO SRL -	36° RALLY APPENNINO REGGIANO	RE	EMILIA ROMAGNA
	23	ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -	39° RALLY TEAM '971	AL	PIEMONTE
	23	SCUDERIA SALENTO MOTOR SPORT -	4° RALLY DEI CINQUE COMUNI	LE	PUGLIA
	23	SCUDERIA BALESTRERO	18° RALLY CITTÀ DI CAMAIORE	LU	TOSCANA
	23	AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD	XXIV RALLYE ELBA STORICO - XXIV ELBA GRAFFITI	LI	TOSCANA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	30	BASSANO RALLY RACING -	29° RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
	30	S.S.D.PRORACING S.R.L. -	21° FABARIA RALLY - 26° RALLY DEI TEMPLI	AG	SICILIA
	30	POVIL RACE SPORT -	5° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
OTTOBRE	7	OR AC PORDENONE - ASD NORTH EAST IDEAS	TERRE DEL NORDEST - 11° AZZANO RALLY	PN	FRIULI V. GIULIA
	7	OR ROMBO TEAM - ASD NEW ROMBO TEAM	13° MAXISLALOM DI MASSA LUBRENSE	NA	CAMPANIA
	14	RASSINABY RACING -	11° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO	OT	SARDEGNA
	14	ASD SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE -	10° RALLY DI CALTANISSETTA	CL	SICILIA
	14	AUTOMOBILE CLUB SANREMO -	54° RALLYE SANREMO	IM	LIGURIA
	14	OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -	33^ RALLY CITTÀ DI PISTOIA	PT	TOSCANA
	14	AC PORDENONE	RALLY STORICO PIANCAVALLO 2012 -	PN	FRIULI V. GIULIA
	21	OR SPORT RALLY TEAM -	17^ RALLY PIETRA DI BAGNOLO	CN	PIEMONTE
	21	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D.	10° REVIVAL VAL PANTENA	VR	VENETO
	21	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA EGNATHIA -	3° SLALOM GIRITOIE SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	21	AS KINISIA KARTING CLUB -	21° COPPA KINISIA	TP	SICILIA
	28	RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -	7° RONDE CITTA' DI ALBENGA	SV	LIGURIA
	28	PROSERVICE S.R.L. -	2° RONDE COLLINE DI CESENA E RUBICONE	FC	EMILIA ROMAGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	28	OR AC COMO -	31° RALLY TROFEO ACI COMO	CO	LOMBARDIA
	28	SCUDERIA PALLADIO -	3° RONDE CITTA' DEL PALLADIO	VI	VENETO
	28	ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA	36° TROFEO MAREMMA - 2° MAREMMA GRAFFITI STORICO	GR	TOSCANA
NOVEMBRE	4	OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -	3° RONDE DEL MONTE CAIO	PR	EMILIA ROMAGNA
	4	OR SC PILOTI SALENTINI - SALENTO MOTORI	2° RALLY RONDE DEL BAROCCO SALENTINO	LE	PUGLIA
	4	P. S. A. -	2^ RONDE VALSASSINA	LC	LOMBARDIA
	4	OR AC GORIZIA -	III RALLY RONDE ISONTINO	GO	FRIULI V. GIULIA
	10	ASD AUTO SPORT PROMOTION	MEMORIAL CONRERO 2012	TO	PIEMONTE
	11	OR PRS GROUP SRL -	5^ RONDE BALCONE DELLE MARCHE	MC	MARCHE
	11	AUTOMOBILE CLUB VERONA -	30° RALLY DUE VALLI	VR	VENETO
	18	TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -	2° RALLYDUE D'INVERNO - 16^ EDIZ.	AL	PIEMONTE
	18	GIESSE PROMOTION -	9° RONDE CITTA' DEI MILLE	BG	LOMBARDIA
	18	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -	2° RONDE CITTÀ DI FERENTINO (FR)	FR	LAZIO
	25	PROMOGIP SRL - SCUDERIA AUTOMOBILISTICA GIP RACING	5°RONDE DI POMARANCE	PI	TOSCANA
	25	OR EAGLES RACING -	8^ RONDE DEI PELORITANI	ME	SICILIA
	25	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	5° HISTORIC RALLY CITTA' DI TRAPANI	TP	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
DICEMBRE	2	A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -	8° PREALPI MASTER SHOW.	TV	VENETO
	2	OR MEDITERRANEAN TEAM - PORTO CERVO RACING	3^ RONDE D'OGLIASTRA	NU	SARDEGNA
	16	ASSOCIAZIONE SCUDERIA CAR RACING -	4° DRIVER RALLY SHOW - RISERVATO AD INVITI	VR	VENETO
	16	ASD SPERLONGA RACING -	4° RONDE CITTA' DI SPERLONGA	LT	LAZIO
	16	ASSOCIAZIONE SCUDERIA CAR RACING	5° COPPA ARENA HISTORIC	VR	VENETO

Elenco 2

a) GARE DI VELOCITA' MOTO

(confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	29	M.C. SPOLETO	SPOLETO-FORCA DI CERRO	PG	UMBRIA
MAGGIO	20	M.C. LA BALZANA	RADICONDOLI-MADONNA OLLI	SI	TOSCANA
GIUGNO	10	SQUADRA CORSE BADALUCCO	CARPASIO-PRATI PIANI	IM	LIGURIA
GIUGNO	24	M.C. FRANCO MANCINI 2000	POGGIO-VALLEFREDDA	FR	LAZIO
LUGLIO	8	M.C. VELLANO DUROTE	VELLANO-MACCHINO	PT	TOSCANA
AGOSTO	5	M.C. FIRENZE/M.C. SILLANO	SILLANO-OSPEDALETTO	LU	TOSCANA
AGOSTO	19	M.C. BAZZANO	CASTIONE-BAZZANO	PR	EMILIA ROMAGNA
SETTEMBRE	2	M.C. M.G.	GORNO-ONETA	BG	LOMBARDIA

ALLEGATO *B*

GARE FUORI CALENDARIO

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da *a)* ad *f)*, e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

Il direttore generale: DONDOLINI

12A03165

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Riunificazione dei due medicinali «Actigrip Febbre e Dolore» e «Antalfort» sotto un unico codice AIC e un'unica denominazione: «Ibuprofene Carlo Erba».

Estratto determinazione V&A/N n. 247 del 24 febbraio 2012

È autorizzata la riunificazione dei due medicinali "ACTIGRIP FEBBRE E DOLORE" e "ANTALFORT" sotto un unico codice AIC, nonché sotto un'unica denominazione: "IBUPROFENE CARLO ERBA".

Le confezioni del medicinale "IBUPROFENE CARLO ERBA" sono le seguenti:

Confezione:

"200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse - AIC n. 029129020

Confezione:

"200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse - AIC n. 029129018

Confezione:

"200 mg compresse rivestite con film" 20 compresse - AIC n. 029129032

Confezione:

"400 mg compresse rivestite con film" 10 compresse - AIC n. 029129069

Titolare AIC: Carlo Erba O.T.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina Km 23,500 - Santa Palomba, 00040 - Pomezia (RM) Italia, Codice fiscale 08572280157.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02845

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Cabergolina Ratiopharm» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione V&A/191 del 17 febbraio 2012

Specialità medicinale: CABERGOLINA RATIOPHARM

Confezioni:

037576016/M - "0.5 mg compresse" 2 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576028/M - "0.5 mg compresse" 8 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576030/M - "0.5 mg compresse" 14 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576042/M - "0.5 mg compresse" 15 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576055/M - "0.5 mg compresse" 16 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576067/M - "0.5 mg compresse" 20 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576079/M - "0.5 mg compresse" 28 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576081/M - "0.5 mg compresse" 30 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576093/M - "0.5 mg compresse" 32 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576105/M - "0.5 mg compresse" 40 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576117/M - "0.5 mg compresse" 48 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576129/M - "0.5 mg compresse" 50 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576131/M - "0.5 mg compresse" 60 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576143/M - "0.5 mg compresse" 90 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576168/M - "0.5 mg compresse" 100 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576170/M - "1 mg compresse" 2 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576182/M - "1 mg compresse" 8 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576194/M - "1 mg compresse" 14 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576206/M - "1 mg compresse" 15 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576218/M - “1 mg compresse” 16 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576220/M - “1 mg compresse” 20 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576232/M - “1 mg compresse” 28 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576244/M - “1 mg compresse” 30 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576257/M - “1 mg compresse” 32 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576269/M - “1 mg compresse” 40 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576271/M - “1 mg compresse” 48 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576283/M - “1 mg compresse” 50 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576295/M - “1 mg compresse” 60 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576307/M - “1 mg compresse” 90 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576321/M - “1 mg compresse” 100 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576333/M - “2 mg compresse” 2 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576345/M - “2 mg compresse” 8 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576358/M - “2 mg compresse” 14 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576360/M - “2 mg compresse” 15 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576372/M - “2 mg compresse” 16 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576384/M - “2 mg compresse” 20 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576396/M - “2 mg compresse” 28 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576408/M - “2 mg compresse” 30 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576410/M - “2 mg compresse” 32 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576422/M - “2 mg compresse” 40 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576434/M - “2 mg compresse” 48 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576446/M - “2 mg compresse” 50 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576459/M - “2 mg compresse” 60 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576461/M - “2 mg compresse” 90 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576485/M - “2 mg compresse” 100 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576156/M - “0.5 mg compresse” 96 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576319/M - “1 mg compresse” 96 compresse in contenitore di vetro ambrato

037576473/M - “2 mg compresse” 96 compresse in contenitore di vetro ambrato

Sono inoltre modificate, secondo l’adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle tre confezioni come sopra indicato.

Titolare AIC: Ratiopharm Gmbh

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0648/001-003/R/01 SE/H/0648/001-003/IB/014

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 e 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche sono apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale “CABERGOLINA RATIOPHARM”, è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 07/05/2009.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02846

Annullamento dell’atto relativo al medicinale per uso umano «Perfalgan»

Codice Pratica N. C1B/2011/1547.

Medicinale: PERFALGAN (aic: 035475) 10 mg/ml soluzione per infusione.

Codice confezioni: 035475033 (Autorizzata), 035475019 (Autorizzata), 035475021 (Autorizzata).

Il provvedimento di Variazione di tipo “IB” relativo alla Specialità Medicinale per Uso Umano PERFALGAN (aic: 035475) Titolare BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L., codici confezione: 035475033 (Autorizzata), 035475019 (Autorizzata), 035475021 (Autorizzata), quale modifica apportata ai sensi dell’art. 35, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e ss.mm.ii., pubblicato secondo i termini previsti dall’art. 2 della Determina AIFA del 18 dicembre 2009 e ss.mm.ii., dalla Ditta BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. in data 22/12/2011, sulla *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. Foglio delle inserzioni n. 147 è annullato d’ufficio ad ogni effetto di legge.

L’annullamento viene disposto, ai sensi dell’art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, a seguito di comunicazione dell’Reference Member States, in data 7 marzo 2012, che ha ritenuto di richiedere la sospensione, a tutti i Concerned Memeber States, dell’implementazione della presente variazione per motivi di sicurezza, al fine di evitare di fornire informazioni confondenti; durante la valutazione della variazione FR/H/197/001/II/061 relativa al Risk Management Plan, sono state identificate molte misure e tra queste anche un aggiornamento degli stampati approvati con la presente variazione.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

12A03260

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Bamako (Repubblica del Mali)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

*(*omissis*)*

Decreta:

Il Signor Daniel Dembélé, Console onorario a Bamako (Repubblica del Mali), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli

interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Onorario a Bamako;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio -ETD- presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario a Bamako;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario a Bamako, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02700

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Panjim (Stato di Goa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*omissis*)*

Decreta:

Il Sig. Shrinivas V. Dempo, Vice Console onorario in Panjim (Stato di *Goa)*, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mumbai degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mumbai delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mumbai dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mumbai degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Mumbai);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

g) e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

h) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Mumbai della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficolta' ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Mumbai;

j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02701

Modifica delle circoscrizioni territoriali in Brasile

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° maggio 2012, le circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari in Brasile sono determinate come segue:

- Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Brasilia: Distretto federale; gli Stati di Goias, Parà, Amazonas, Amapà, Tocatins e Roraima;

- Consolato d'Italia in Recife: gli Stati di Bahia, Pernambuco, Cearà, Rio Grande do Norte, Paraiba, Alagoas, Sergipe, Piauì e Maranhao;

- Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro: gli Stati di Rio de Janeiro e di Espìrito Santo;

- Consolato d'Italia in Belo Horizonte: lo Stato di Minas Gerais;

- Consolato Generale d'Italia in San Paolo: gli Stati di Acre, Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sao Paulo;

- Consolato Generale d'Italia in Curitiba: Gli Stati di Paranà e Santa Catarina;

- Consolato d'Italia in Porto Alegre: lo Stato di Rio Grande do Sul.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02857

Entrata in vigore della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e firmata il 3 dicembre 2008.

A seguito dell'emanazione della legge 14 giugno 2011, n. 95, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2011, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 21 settembre 2011, presso il Segretariato generale dell'ONU, lo strumento di ratifica relativo alla Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e firmata il 3 dicembre 2008.

Secondo le disposizioni dell'art. 17, paragrafo 2, la Convenzione sunnominata entra in vigore il 1° marzo 2012.

12A02858

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 15 novembre 2011, n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 253.

In conformità al suo art. 19, l'Accordo entra in vigore il giorno 1° aprile 2012.

12A02859

Rilascio di *exequatur*

In data 24 febbraio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Marco Toson, console onorario di Ucraina in Padova.

12A02860

Rilascio di *exequatur*

In data 24 febbraio 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig.ra Maria Grazia Alvarez Rodriguez, console onorario della repubblica dell'Ecuador in Napoli.

12A02861

Rilascio di *exequatur*

In data 24 febbraio 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonio Tito, console onorario del Burkina Faso in Palermo.

12A02862

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Bangui (Rep. Centrafricana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Stephane Giuliani, console onorario in Bangui (Repubblica Centrafricana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Yaoundé);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Bangui;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02863

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Viedma (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Victor Hugo Bazani, vice Console onorario in Viedma (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli inte-

ressi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio gratuito di certificazioni di esistenza in vita ad uso pensioni;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di visti;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Viedma;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio -ETD- presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD emessi dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

h) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02864

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in São José dos Campos (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Marilene Mariottoni, agente consolare onorario in São José dos Campos (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio -ETD- presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Paolo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di visti;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02865

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Archiviazione del progetto esplorativo preliminare da realizzare nell'ambito del permesso di ricerca per idrocarburi denominato «d 353 CR.SL», al largo delle coste siciliane.

Con provvedimento direttoriale n. DVA_DEC-2012-0000042 del 29 febbraio 2012 è stato archiviato il progetto esplorativo preliminare da realizzare nell'ambito del permesso di ricerca per idrocarburi denominato "d 353 CR.SL", ubicato al largo delle coste siciliane da cui dista circa 20 km, presentato dalla società San Leon Energy S.r.l. con sede in piazza Vescovio n. 7 - 00199 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale_VIA_.html|Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A02913

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Oneto nel comune di Castro e di Pianico.

Con decreto 12 gennaio 2012, n. 3064, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2012, registro n. 1, foglio n. 395, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Oneto nel comune di Castro (Bergamo), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio fisico 2 - foglio logico 9 particelle nn. 1232, 1233 e nel comune di Pianico (Bergamo) distinto nel catasto del comune medesimo al foglio fisico 9 - foglio logico 9, particelle nn. 582, 584, 878, 2360, 2300, 2299.

12A03164

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo Vaio Peroni nel comune di Negrar

Con decreto 12 gennaio 2012, n. 3067, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2012, reg. n. 1, foglio n. 399, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio

dello Stato di un terreno ex alveo Vaio Peroni nel comune di Negrar (VR), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 4 map.le 292.

12A03166

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di San Benedetto Po

Con decreto 12 gennaio 2012 n. 3066, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2012, reg. n. 1, foglio n. 398, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di San Benedetto Po (Mantova), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 8 particelle 21, 22, 23 e 24 al N.C.E.U. al foglio 8 particelle 22 e 23.

12A03168

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati nel periodo dal 1° febbraio 2012 al 29 febbraio 2012

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 1° febbraio 2012 al 29 febbraio 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12A02958

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, a svolgere le attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 29 febbraio 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (Rimini), è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'articolo 8, d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo Istituto Giordano S.p.a. è riconosciuto Organismo di Certificazione, Ispezione, Prova per la famiglia di prodotto di cui ai mandati M/100-101-103-105-107-108-111-113-116-118-119 -125-127-129-131, limitatamente alle norme, sistemi di attestazione e requisiti essenziali specificati nel decreto e indicati al comma 5 dell'articolo 9 dello stesso d.P.R. n. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

Le autorizzazioni già rilasciate con decreti 19 marzo 2004, 1° aprile 2004, 23 giugno 2004, 7 ottobre 2004, 19 novembre 2004, 15 maggio 2006, 15 giugno 2006, 9 giugno 2006, del Ministero delle attività produttive, sono revocate per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03180

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Istedil S.p.a., in Setteville di Guidonia, a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 1° marzo 2012, della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Istedil S.p.a., con sede in Via Tiburtina Valeria, km 18+300 - 0012 Setteville di Guidonia (Roma), è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'articolo 8, d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo Istedil S.p.a. è riconosciuto Organismo di Prova per la famiglia di prodotto di cui ai mandati M/101-108 limitatamente alle norme, sistemi di attestazione e requisiti essenziali specificati nel decreto e indicati al comma 5 dell'articolo 9 dello stesso d.P.R. n. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

Le autorizzazioni già rilasciate con decreti 12 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive, sono revocate per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n.305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03181

Estensione dell'autorizzazione alla società ITC - C.N.R. Istituto per le Tecnologie della Costruzione, in S. Giuliano Milanese a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 29 febbraio 2012, della direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ITC - C.N.R. Istituto per le Tecnologie della Costruzione, con sede in Via Lombardia, 49 - 20098 S. Giuliano Milanese (Milano), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'articolo 8, d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'ITC - C.N.R., Istituto per le Tecnologie della Costruzione, è riconosciuto Organismo di Certificazione e Ispezione per la normaETAG 020, parte 1-2-3-4-5, limitatamente al requisito essenziale 4 previsto al comma 5 dell'articolo 9 dello stesso d.P.R. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n.305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03182

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-068) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00